

LIVIO JOB, *La reazione del paese di Vigo di Ton di fronte all'erezione del patibolo (1749-1766)*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 83/3 (2004), pp. 269-295.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



STUDI E MEMORIE

## LA REAZIONE DEL PAESE DI VIGO DI TON DI FRONTE ALL'EREZIONE DEL PATIBOLO (1749-1766).

LIVIO JOB

Nel Principato Vescovile di Trento l'amministrazione della giustizia penale era gestita dal Consiglio aulico presieduto dal Vescovo o da persona da lui delegata con sede nel castello del Buon Consiglio, quale tribunale di prima, seconda e terza istanza, nel rispetto delle leggi statutarie e delle consuetudini, affiancato da una Curia feudale competente appunto in materia feudale. A tutte le sedute del Consiglio aulico aveva diritto di presenziare con facoltà di parola subito dopo il Principe Vescovo, il capitano della città di Trento che doveva tutelare gli interessi del conte del Tirolo.<sup>1</sup>

Da quando la città riuscì a dotarsi di un Podestà con funzioni di Pretore (XII-XIII), nominato dal Magistrato Consolare ma scelto da una terna di nomi dal Principe Vescovo, al quale il prescelto doveva prestare giuramento e dal quale riceveva i poteri del mero e misto imperio, il Podestà esercitò la sua competenza estendendola alla Pretura sia interna che esterna per tre giorni la settimana in civile e due giorni in criminale, mentre il Consiglio aulico, come organo supremo politico giudiziario del Principato, oltre a trattare tutti gli affari più importanti, diventò giudice in appello delle sentenze dei giudici locali.<sup>2</sup>

Nei primi secoli il rimanente territorio del Principato era suddiviso in Gastaldie, cioè dove la corte vescovile presieduta dal vescovo o dal suo Vicedomino si recava due volte l'anno, in primavera ed in autunno, per tenervi il "placito" cioè la sessione giudiziaria per le cause in appello e per quelle più gravi, placiti che a poco a poco scomparvero completamente nel corso del sec. XIII. Le Gastaldie ebbero sede a: Arco, Riva, Pieve di Bono, Ledro, Banale, Mezzocorona, Cles, Romeno, Livo, Ossana, Malè, Fiemme, Pergine, ecc., mentre nelle valli di Non e di Sole si affermò la figura del Vicedomino.<sup>3</sup> Suddivisioni minori erano denominate Scarie e Deganie. Ma verso la fine del secolo XIII questo ordinamento andò modificandosi, poiché venne creandosi la carica dei Capitani e dei Vicari che sostituì quella dei Gastaldi coadiuvati da un Assessore con funzioni di giudice, specialmente nelle valli di Non e di Sole.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> F. GHETTA, *Organismi del Principato di Trento*, in "Strenna Trentina 1984", pp. 91-97.

<sup>2</sup> A. CASETTI, *Guida storico - archivistica del Trentino*, Trento 1961, p. 813 e segg.

<sup>3</sup> A. CASETTI, op. cit.

<sup>4</sup> A. CASETTI, op. cit.

Contemporaneamente venivano organizzandosi le prime giurisdizioni tirolesi in seguito alle usurpazioni perpetrate dai conti del Tirolo, alcune delle quali erano amministrate direttamente da funzionari vescovili: Pretura di Trento, Valli di Non e di Sole, Giudicarie Esteriori ed Interiori, Borgo di Storo, Pretura di Riva, Val di Ledro, Tenno, Lodrone, Castelcorno, Pergine, Castel Selva (Levico), Val di Fiemme, o indirettamente, cioè concesse in feudo, come i Quattro Vicariati ai Castelbarco, Castellano e Castelnuovo ai Lodron, Beseno e Caldonazzo ai Trapp, Grumes ai Barbi, Segonzano agli a Prato, Fai e Zambana agli Spaur, Rabbi ai Thun, Masi di Vigo e Tuennetto ai Thun, Lodrone ai Lodron e rispettivamente per quelle tirolesi: direttamente (Pretura di Rovereto – Folgaria), o indirettamente Primiero ai Welsberg, Ivano e Tesino ai Wolkenstein, Telvana ai Giovanelli, Castellalto ai Buffa, Arco, Penede e Drena agli Arco, Nomi ai Fedrigazzi, Gresta ai Castelbarco, Castelfondo e Arsio rispettivamente ai Thun e agli Arsio, Flavon e Sporo agli Spaur, Belfort ai Saracini, Königsberg (Lavis) e Cembra agli Zenobio, Mezzocorona ai Firmian, Castello di Fiemme agli Zenobio.<sup>5</sup>

In seguito alle usurpazioni tirolesi diverse giurisdizioni formarono oggetto di contestazione con alterne vicende tra i Vescovi e i conti del Tirolo, mentre alcune godettero di una certa autonomia o di una forma particolare di amministrazione dovuta a concessione di speciali privilegi, come le Giudicarie Interiori ed Esteriori, il Comun comunale della Val di Ledro, la Val di Fiemme, le Valli di Non e di Sole.<sup>6</sup>

Nella categoria delle famiglie nobili che diventarono titolari delle cosiddette giurisdizioni patrimoniali o dinastiche, il cui dominio risaliva in parte a concessioni ed in parte ad usurpazioni (che furono sanate queste ultime più tardi con il riconoscimento da parte del detentore dell'autorità comitale, cioè del Vescovo), venne ad affermarsi la tendenza a rivendicare il potere giudiziario anche con l'esercizio della giurisdizione alta o criminale, oltre a quella bassa o civile già spettante al giurisdicente, secondo la formula ripresa dal diritto romano della "*plena meri et mixti imperii ac gladii potestas*" o "*plena iurisdictio ac gladii potestas*".<sup>7</sup>

Questa situazione, cioè l'aspirazione a una maggiore indipendenza nei confronti dell'autorità vescovile, venne consolidandosi specialmente durante il governo del Vescovo Corrado di Beseno (1189-1205), personaggio piuttosto arrendevole e remissivo, sotto il quale la nobiltà si fece arrogante e invadente con il risultato che la giustizia era arbitrariamente esercitata dai nobili castellani e i patiboli eretti in prossimità dei loro castelli erano un chiaro avvertimento dei loro propositi bellicosi. E' merito del suo successore Federico Vanga (1207-1218) nei primi anni del suo governo aver riportato al loro dovere i vassalli ribelli e ripristinato l'autorità vescovile nel Principato.<sup>8</sup>

D'altronde il poter esercitare lo "*iudicium sanguinis*" rispondeva a un'esigenza che si traduceva per il potere centrale in uno snellimento delle procedure in mancanza di

<sup>5</sup> A. CASETTI, op. cit.

<sup>6</sup> A. CASETTI, op. cit.

<sup>7</sup> H von VOLTELINI, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, Trento 1999, p. 27.

<sup>8</sup> R. KINK, *Codex Wangianus*, Vienna 1852, p. XIV introduzione; trad. ital. di G. POLETTI in "*Passato e Presente*" n.5, Storo 1983, p. 39. Vedi in particolare doc. n. 83 dell'8 aprile 1210, n. 84 del 28 maggio 1210, n. 85 del 30 maggio 1210, n. 88 dell'11 settembre 1210.

un'organizzazione carceraria di lungo periodo, mentre i feudatari castellani ne traevano indubbio vantaggio in termini pratici sia per l'aumento di prestigio che per poter fruire delle sanzioni penali incluse le pene pecuniarie, tuttavia di norma spettanti per l'alta giurisdizione al conte del Tirolo (due terzi) e per un terzo al Principe Vescovo.<sup>9</sup> Inoltre il poter disporre di notizie di prima mano *in loco* significava per il giudice locale un notevole risparmio di tempo e di lavoro, anche perché molti reati potevano spesso essere estinti mediante una "composizione" che si concretava nel pagamento di una somma di denaro versata dall'autore del reato alla parte lesa.

Nell'ambito delle competenze spettanti al titolare di una giurisdizione venne a stabilirsi in tempi diversi il diritto ad esercitare in campo penale la cosiddetta alta giurisdizione cioè lo "*ius sanguinis*" o "*ius gladii*", spesso rivendicata dal giurisdicente, ma quasi sempre concessa dal principe territoriale, il quale si trovava a dover riconoscere una situazione di fatto che era venuta creandosi nel corso di diverse generazioni.

Tra le giurisdizioni che beneficiarono di questa concessione in misura più o meno ampia e in via più o meno continuativa, fatti salvi i casi più gravi che venivano giudicati dal Pretore di Trento, sono da annoverare quella di Arco, di Nomi, di Castellano e Castelnuovo, di Castelvorno, di Gresta, dei Quattro Vicariati, di Ala, di Avio, di Brentonico, di Mori, della Pretura di Rovereto, delle Giudicarie interiori ed esteriori con sede in castel Stenico, di Penede, di Riva, di val di Ledro, della contea di Feltre, di Telvana, di Castellalto e San Pietro, di Ivano, della Pretura di Trento, di Fiemme, di Montereale (Königsberg), di Castelpietra, di Beseno, di Folgaria, di Caldonazzo, di Levico, di Pergine, di Sover, Sevignano, Villamontagna (Giudizio del Capitolo), di Tuennetto, di Masi di Vigo, di Castelfondo, di Rabbi, queste ultime quattro di competenza della famiglia Thun, la quale rivendicava *ab immemorabili* e di fatto esercitava in particolare per quelle di Tuennetto e di Masi di Vigo l'alta giurisdizione.

Il Giudizio di Masi di Vigo di pertinenza vescovile si estendeva sopra le persone e i masi di proprietà Thun nel comune di Vigo che erano particolarmente numerosi nonché sui comuni di Vigo, di Masi di Vigo e di Toss appartenenti in origine al castello Thun Castelletto di competenza della linea Thun-Belvesino.<sup>10</sup> Non è dato sapere l'atto di nascita di questo privilegio che sicuramente risale molto addietro nel tempo, poiché la famiglia Thun, come organismo dinastiale, ne rivendicava sì può dire da sempre la titolarità.

Una conferma di ciò si deduce dalla decisione dell'imperatore Federico II che cercando di restaurare la primitiva unità della contea di Trento il 25 ottobre 1237 aboliva lo status particolare delle circoscrizioni giudiziarie della val di Non e delle Giudicarie ordinando che tutti gli abitanti del Vescovado dovessero dipendere da Trento per la giustizia, in ciò seguito dal Vescovo Egnone di Appiano (1247-1273), che il 25 novembre 1259 "*volens revocare iurisdictionem ad civitatem et curiam Tridenti*" dispose che tutti i processi civili e penali delle valli di Non e di Sole, delle Giudicarie, delle rimanenti zone del Principato

---

<sup>9</sup> R. KINK, op. cit., doc. 72 del 7 febbraio 1208, mentre secondo il doc. n. 39 del 24 giugno 1190 la percentuale è di un terzo a favore del conte del Tirolo e di due terzi a favore del P.V.

<sup>10</sup> H. von VOLTELLINI, op. cit., p.74.

venissero svolti solo a Trento dal Vescovo, dal suo assessore e dai suoi giudici. Disposizione che tuttavia non trovò alcuna applicazione dal momento che il Vescovo stesso faceva un'eccezione per le zone come Bolzano e Riva dove era in vigore un uso contrario.<sup>11</sup>

Pertanto in mancanza di notizie certe anteriori, la data di nascita di questa concessione alla famiglia Thun deve essere fatta risalire al 6 novembre 1531, giorno in cui il P.V. Bernardo Clesio da una parte e Bernardino e Sigismondo Thun dall'altra stipulavano una convenzione concernente l'esercizio della giurisdizione nei domini di questi ultimi. Esiste però un precedente che riguarda l'annosa questione dell'attribuzione dell'esercizio diretto, pieno e completo della giurisdizione alta e bassa nella valle di Rabbi, pervenuta per parentela intorno alla metà del sec. XV con il feudo di Caldès-Samoclevo ai fratelli Simone, Baldassarre e Giacomo Thun, i quali ne avevano ricevuto l'investitura il 10 marzo 1469 dal P.V. Giovanni IV Hinderbach (1465-1486).<sup>12</sup>

Questo documento conteneva una clausola limitativa che andava nella direzione di quella potestà che il P.V. intendeva riservare a sé. Infatti nel tentativo di recuperare alla Chiesa trentina i diritti e le prerogative ad essa spettanti, costui, il 19 ottobre 1481, scriveva al massaro vescovile delle valli del Noce Pietro de Liliis di Quetta, lamentando come Giacomo Thun interferisse indebitamente negli affari giurisdizionali della val di Rabbi, ignorando che in occasione della citata investitura del 1469 i fratelli Thun avevano prestato giuramento di non intromettersi in "*iurisdictione illa tam civili quam criminali*"; aggiungendo che avrebbe poi sollecitato Rolando di Sporo, vicario vescovile nelle valli del Noce, perché evitasse di alienare la sua giurisdizione ad opera del predetto Giacomo Thun o dei suoi fratelli, vietando rigorosamente di recar danno alla Chiesa trentina e raccomandando al medesimo massaro di insistere presso lo stesso vicario perché provvedesse alla bisogna.<sup>13</sup>

Si ignora l'esito dell'azione intrapresa dal Vescovo trentino; probabilmente non fu positivo, dal momento che nel 1491, dopo essere entrati in possesso di Samoclevo, i Thun pretendevano la giurisdizione su Rabbi<sup>14</sup>, che finalmente venne loro assegnata il 28 marzo 1492 con una sentenza arbitrale nota come "transazione Firmianera" perché emessa da Niccolò Firmian, ma solo per quanto riguardava la bassa giurisdizione, mentre l'alta giurisdizione rimaneva attribuita al P.V. che in quel momento era Udalrico III di Frundsberg (1486-1493).<sup>15</sup>

Tuttavia i Thun, spalleggiati dal duca Sigismondo del Tirolo, non si rassegnarono affatto di fronte alle prerogative vescovili, che miravano anche ad arginare la ricchezza e la potenza emergente della famiglia comitale e non tralasciarono occasione per compiere usurpazioni ai danni del P.V.<sup>16</sup> Il sopra citato documento del 6 novembre 1531, di cui riportiamo di seguito i punti salienti come sono stati riprodotti tra la documentazione del presente processo, mirava a risolvere una disputa circa l'esercizio della giurisdizione nei domini

<sup>11</sup> H. von VOLTELINI, op. cit., p. 23.

<sup>12</sup> K. AUSSERER, *Der Adel des Nonsberges*; trad. ital.: *Le famiglie nobili nelle valli del Noce*, Cles 1985, pp. 64-65.

<sup>13</sup> Archivio di Stato di Trento, Archivio Principesco Vescovile d'ora in poi AST, APV Sez. latina, C. 9 n.181.- vedi anche F. GIACOMONI - M. STENICO, *Contributi e documenti per la storia della Val di Rabbi*, Trento 1999, p. 85.

<sup>14</sup> AST sez. latina, C. 9, n. 61.

<sup>15</sup> F. GIACOMONI - M. STENICO, op. cit., p. 88.

<sup>16</sup> H. von VOLTELINI, op. cit., p. 69.

thunniani, cioè nei possedimenti aviti di una famiglia che stava avviandosi a dominare la scena politica del Principato Vescovile di Trento.<sup>17</sup> “*Nos Bernardus miseratione divina tituli sancti Stephani in Celio monte S.R.E. presbiter cardinalis, episcopus Tridentinus ac sacrae Romanorum regiae maiestatis consilii secreti praesidens ac cancellarius supremus etc. et Bernardus de Thunno facies pro me nec non ego Sigismundus de Thunno faciens pro me et reliquorum fratrum meorum ac nepotum meorum ex quondam domino Gaspare meo fratre nominibus pro quibus de rato et rati habitatione promitto omnium et singulorum infrascriptorum in valida, ampla et consueta forma, notum facimus tenore praesentium, quibus expedit universis praesentes nostras lecturis, vel auditis; quod iamdiu et antiquissimis temporibus fuerunt multae et variae differentiae et contentiones inter nos Bernardum cardinalem et episcopum Tridentinum ac praedecessores nostros ex una, et nos Bernardinum ac Sigismundum de Thunno ac fratres et maiores Nostros ex altera, maxime occasione et causa rerum infrascriptarum.*

*O m i s s i s.*

*In quibus domibus et personis servorum semper observatum fuit et observatur tam hic quam alibi, quod nemo iurisdictionem habeat contra servos, nisi ipsi qui domini sunt eorundem et peculii sui et similiter.*

*I t e r u m o m i s s i s.*

*Primo transegimus et convenimus, quod nos de Thunno nullam in futurum exerceamus iurisdictionem, prout nec exercuisse dicimus per elapsam in villis Bresemi et Baselgae, nec in aliqua domo nostra ipsarum villarum aut aliarum villarum vallis Annaniae et Solis, quas iam habemus aut in futurum habebimus, nisi in domibus servorum nostrorum. Et idem sit in praedicta domo in Croviana et alibi in aliis domibus nostrum de Thunno, si fieret aliqua novitas, vel aliquid aliud in praeiudicium iurisdictionis et superioritatis episcopatus, quod illud annoveatur et tollatur, exceptis domibus servorum nostrorum, de quibus in investituris nostris continetur, et quas in habitant servi nostri in villis vallis Annaniae et Solis, illis scilicet, quae sunt expresse in iisdem investituris, quas habemus ab ipsa Ecclesia Tridentina et idem esse debeat si eadem domus in nostris investituris expresse non a servis nostris habitarentur sed eas contingeret habitari ab hominibus Episcopatus solis vel simul cum servis nostris, quo tunc tales homines Episcopatus easdem domus habitantes esse debeant subditi nostrorum de Thunno non tam servi et hoc quam diu easdem domus habitaverint; et econtra similiter idem servetur in nostris servis vel alias subditis nostris et descendantibus ex eis, ut efficiantur subditi Episcopatus, si relictis domibus de quibus in nostris investituris contulerint se habitatum in domibus episcopalibus excepta illa domo de Caldesio.*

*O m i s s i s i t e r u m.*

*Quantum vero est de ipsis servis in investituris expressis sive e familiis in eisdem contentis tam praesentibus quam iis qui in futurum ex eisdem perpetuo descendant, in hunc modum convenimus et transegimus, quod si in territorio episcopatus nostri deliquerint, quod esse intelligatur ubicumque locorum deliquerint extra domos per ipsos servos habitatas et tale delictum perpetrantes propter quod privari vita mereantur, tunc*

<sup>17</sup> Archivio Provinciale di Trento d'ora in poi APT, Fondo Arch. Thun d'ora in poi FAT 174 L. Il documento è riprodotto integralmente in H. von VOLTELLINI, *Giurisdizione signorile su terre e persone nel Trentino medievale*, Trento 1981, pp. 160-164.

*capi possint sic delinquentes ab officialibus episcopatus nostri et puniri ab iisdem officialibus secundum qualitatem demeritorum capitaliter, nisi per nos de Thunno postulentur, quo casu si capti fuerint postulati per nos infra decem dies a captura numerandos, quod nobis tradi debeant puniendi, solutis tamen omnibus expensis occasione ipsius capturae secutis, quod si eos servos etc.*

*I t e r u m O m i s s i s.*

*In caeteris autem omnibus casibus criminalibus, pecuniariis vel corporalibus, quod nos de Thunno habeamus in dictos servos et peculia ipsorum potestatem et omnimodam iurisdictionem, cum hoc tamen, quod si nos requisiti neglexerimus in iisdem casibus iustitiam administrare, quod castigatio contra tale servos de delicto convictos dumtaxat ad officiales episcopatus transferatur et condemnationes contra eosdem servos ferendae sive per nos de Thunno sive per officiales Episcopatus in casu negligentiae nostrae executioni mandari possint super fructibus peculii et bonorum quae tunc possedunt servi.*

*O m i s s i s I t e r u m.*

*In quorum omnium et singulorum confirmationem et approbationem, nos partes supranominatae sigilla nostra praesentibus litteris appendi fecimus.*

*Datum Tridenti die sexta mensis novembris anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo primo”.*

Questo compromesso che faceva seguito a una lunga serie di trattative non risolveva tutte le questioni pendenti e non contemplava tutti i casi particolari, per cui l'invadenza dei Thun si tradusse in nuovi contrasti e contestazioni che avrebbero dovuto trovare la loro definitiva sistemazione, secondo le intenzioni dell'autorità emittente per opera del P.V. Cristoforo Madruzzo (1539 - 1567) nel documento del 15 ottobre 1548, di cui riportiamo i passi essenziali:<sup>18</sup>

*“Christophorus miseratione divina tituli S. Caesarei in Palatio S.R.E. Praesbiter Cardinalis, Episcopus Tridentinus, et Administrator Brixinensis notum facimus tenore praesentium quibus expedit Universis, quod alias Progenitores Nobilium nunc viventium de Thunno a Praesulibus Ecclesiae nostrae Tridentinae ipsi Ecclesiae tunc praesidentibus inter alia feuda quae ab eadem Ecclesia nostra recognoscebant, fuerunt etiam de certis servis investitis ad castra Bragherii et Thoni pertinentibus, de quibus singulis et eorum nominibus latius constat in litteris investiturarum desuper confectis.*

*O m i s s i s*

*Dictis ergo rationibus et aliis etiam animum nostrum iuxtae moventibus moti pro nobis et successoribus nostris eidem Sigismundo pro se fratribus et nepotibus eorumque singulorum haeredibus sive successoribus habitantibus in dictis castris Bragherii et Thonni ad quos iura dictorum servorum in futurum pervenerint acceptanti ut supra communibus sterilibus dictorum hominum plebis Thonni prope villam Vighi in loco ubi dicitur = alle Zoccaie = seu = a Forbin = locum aliquem aptum et idoneum pro sententiis criminalibus*

<sup>18</sup> APT FAT 174 L. In una nota anonima posta in calce a un documento dell'epoca si trova scritto: “Quantunque per cento e più anni non avesse il Vassallo usata questa ragione di alzare la Forca, ciò nonostante sia sempre in grado di poterla metter in piedi a terrore dei malviventi”.

*contra servos ipsos per ipsos Nobiles vel Officiales suos satis exequendis cum circuitu et spatio suis terminis figendis designando, qui tamen locus pro signis iustitiae designandus spatium passuum viginti circū circa non excedat sibi eligere et terminis circumscribere, in eo iustitiae signa erigere, erecta tenere, possidere, et pro tempore uti sicut necessitas ipsorum tulerit, possint et valeant, sibi gratiose concessimus et tenore praesentium concedimus cum potestate ipsos servos per nostrum territorium conducendi ad castra praedicta, et demum ad iustitiae locum antedictum, sicut supra nobis extitit supplicatum absque ulla nostra et successorum ac Officialium nostrorum contraddictione vel querela. Quocirca Capitaneo nostro praesenti, et qui pro tempore fuerint, committimus et mandamus ut contra hanc nostram concessionem nihil faciant, sed Nobiles de Thonno in ea manu teneant realiter et cum effectū. In quorum fidem et testimonium praesentes fieri, nostrique sigilli iussimus et fecimus appositione roborari.*

*Datae Tridenti in Arce nostra Boni Consilii die 15.ta Octobris Anno Millesimo Quingentesimo Quadragesimo octavo”.*

L'unico punto che si discostava dal documento precedente era costituito dalla possibilità per i Thun di costruire in un luogo ben preciso del paese di Vigo un patibolo formato da una forca in legno da servire per l'esecuzione delle sentenze capitali delimitato da uno spazio circostante non eccedente i venti passi e contrassegnato da un'indicazione che permettesse di identificarlo agevolmente.

Forse a questa operazione non è estraneo nel dinasta il timore del ripetersi di qualche sollevazione popolare del tipo della guerra rustica da poco trascorsa (1525), per cui egli avrebbe cercato di cautelarsi contro eventuali sorprese e quindi nelle sue intenzioni la misura adottata con la vista permanente del patibolo avrebbe dovuto servire da deterrente per dissuadere i sudditi limitando i casi da sanzionare col capestro. Quello che non si comprende è il lungo lasso di tempo, cioè due secoli, trascorso dalla data del privilegio madruzziano al momento di cui stiamo parlando, a meno che lo si voglia considerare alla stregua di un periodo di scarso impegno nell'applicazione di quell'estremo espediente, caduto gradualmente in disuso ed ora richiamato in vita forse per una recrudescenza della malavita.<sup>19</sup> Comunque il 18 novembre 1749, dietro ingiunzione del P.V. che in quel momento era Domenico Antonio Thun (1730-1758) e dietro ordine della contessa Maria Antonia nata Spaur sua cognata (1708-1762) vedova del conte Francesco Agostino Thun (1695-1748) del ramo di castel Belvesino, in qualità di tutrice e curatrice dei suoi numerosi figli, l'assessore Romedio Chilovi (+1789) si recava a castel Thun e presa visione degli ordini superiori dopo pranzo accompagnato da don Pietro Tecini beneficiato del castello, dai testimoni Antonio Rodar e Antonio Micheli, si portava sul luogo situato nel territorio della pieve di Vigo di Ton detto "a Forbin" indicato dalla stessa contessa presente e confermato da Cristoforo Marinelli "Vighi Gadorum Custode"<sup>20</sup>, che affermava non esistere nel distretto di Vigo altro luogo con lo stesso nome, procedeva alla divisione dell'area dopo la misurazione del sito sterile e privo d'alberi per il perimetro di quindici passi di latitudine e altrettanti di longitudine e fissava quattro termini di pietra ben visi-

<sup>19</sup> APT FAT ivi.

<sup>20</sup> *Gadorum* o *Gaziorum custos* era il guardaboschi detto anche gaggiaro.

bili. Il luogo prescelto veniva indicato approssimativamente in cima ad un'altura rivolta verso mezzogiorno cioè ad oriente del paese di Vigo al di là della valle del rio Rinassico in vista dei beni comuni confinanti da ogni lato. terminate le predette operazioni l'assessore assieme ai nominati testimoni faceva ritorno a casa.<sup>21</sup>

Diffusasi la notizia di quanto stava succedendo, la popolazione di Vigo cominciò ad organizzarsi e per prima cosa veniva convocata la regola per la sera del 21 novembre 1749 con il reiterato suono della campana maggiore e con il concorso degli abitanti delle frazioni di Toss e dei Masi, costretti dalla minaccia dei Regolani delle rispettive ville di applicare agli assenti la pena di 10 ragnesi, sanzione altresì insolita e mai praticata, eccedente comunque l'autorità regolanare. Cosa sia stato deliberato in quella assemblea non è dato sapere, ma risulta chiaro dagli avvenimenti del giorno successivo 22 novembre durante il quale scoppiò un tumulto al suono di una campana a martello che durò per circa un'ora, episodio descritto come segue dalla contessa Maria Antonia ved. Thunn nella sua denuncia del 24 novembre a un destinatario anonimo ma nel quale è facile riconoscere il P.V.<sup>22</sup>

Nello scritto della contessa è posta in maggior evidenza la circostanza in cui si erano verificate le offese e le ingiurie dirette alla sua persona piuttosto che la vicenda in

---

<sup>21</sup> APT FAT 175 L.

<sup>22</sup> Ivi: Ill. Sig.re Sig.re Padrone Colendissimo Deve lei sapere che io avendo ritrovato fra le ragioni del castello un privilegio di piantare un patibolo o à Forbin o vero al loco detto alle Zuccaie presentai detto privilegio unitamente con l'investitura che detto privilegio richiama alla Eccelsa Superiorità affine di mettere in piedi il diritto del castello a tenore di detto privilegio, la Superiorità avendo riconosciute le ragioni diede commissione al sig.re Assessore di Cles, che a tenore del privilegio provvedesse ed il sig.re Assessore ricevuti gli ordini si portò a disegnare il sito in Forbin vicino alla villa di Vigo a tenore del privilegio che sona *prope villam Vigi*: Ciò non ostante e meno atteso l'avviso dal sig.re Assessore dato alli Regolani della Pieve di Vigo delle ragioni di Castel Thunn e dell'ordine dell'Eccelsa Superiorità e così anco senza badare alle esortazioni loro da esso fatte di ricorrere a me, se avessero qualche doglianza sono passati a deliberazioni e opposizioni ed ogni sorte d'atti prepotenti, insolenti, violenti e tumultuosi ed in sè continenti varie sorti d'enormi delitti convocando regola e minacciando pene ingiuste a tutti quelli che non intervenissero e convocatosi tutto il popolo uomini e donne unitamente coi miei sudditi peculiari dato segno con la campana a martello muniti d'ogni sorte d'armi particolarmente rustiche con tumulto ed insolenze gravissime uomini e donne e anco i forastieri, vicini e non vicini s'opposero non solo agli lavoratori del patibolo, ma di più scavarono li termini fatti piantare dal Sig.re Assessore Commissario deputato dall'Eccelsa Superiorità gittaron via li sassi preparati per la fabbrica vuotaron la calceina che veniva condotta in benna fugarono li lavoratori e ferirono e bastonarono li sbrii destinati ed ordinati da me e dal Sig.re Assessore di Cles all'assistenza della fabbrica e di tutto questo tumultuante, seditoso e ribelle popolo si fè capo il Leonardo Villetta servo di mio cognato e mio suddito peculiare quale unitamente con gli Altri ha il giuramento di fedeltà come consta dalle concessioni e rinnovazioni di concessione *de peculii* de quali le ultimi *in rogiti Martini* da cui però potrà venire meglio informato di più unitamente nel tumulto hanno pessimamente parlato di me e del castello con termini impropri ed insolenti, queste ed altre impertinenze son stata costretta a tollerare; Onde lei veda di formare sopra del fatto il processo, perchè riguardo a miei sudditi io voglio giustizia; Non essendo dovere che delitto sì grave ed enorme vada impunito. Prenderà il Sig.re Cancelliere Martini e farà rigorosa inquisizione sopra tutto questo fatto ricercando il braccio Assessorio o altro, secondo il bisogno e secondo il risultato darà a rei il dovuto castigo. Questo è quanto per ora e divotamente riverendola mi professo.

C. Thunn adi 24 novembre 1749

Devot.ma Oblig.ma serva Maria Antonia ved. Contessa di Thunn nata C.ssa di Spaur come tutrice Curatrice ed Amministratrice de beni de Conti miei figliuoli.

cui si era svolta la sollevazione puntualizzata invece nella denuncia dell'assessore, il quale dopo una prima relazione in data 26 novembre<sup>23</sup> forniva al P.V. in data 13 dicembre un'altra versione dei fatti con maggiori dettagli.<sup>24</sup>

Già pochi giorni dopo la sommossa si era rifatto vivo con una nota al vicario Cristani il P.V. Domenico Antonio Thun, il quale anche se ormai esautorato di ogni potere, aveva

---

<sup>23</sup> AST - Libri Copiali, Serie II, N. 108, Val di Non, 1735 - 1762

<sup>24</sup> APT - FAT 175 L: Dal processo fin qui formato contro gli uomini di Vigo rilevasi che avendo sua Eccellenza Sig.a Contessa Antonia deliberato d'alzare la ben nota fabbrica in ordine alla clementissima concessione fatta da Principi predecessori ed avvalorata coll'autorità di Vostra Altezza Rev.ma fece per quest'effetto allestire li materiali ed anca condotti due muratori forastieri fu dato anche principio all'opra che sarebbe stata ridotta a segno, se la Pieve intera di Vigo non si fosse opposta: questa adunque risolta di non vedere sotto li suoi occhi tal opra la sera del venerdì [21 novembre] fu convocata in regola generale, a cui intervengono pure quelli Tos e masi della medesima Pieve comembri e fu da Regolani delle rispettive ville indetta la pena di Ragnesi dieci ai non comparenti cosa altresì mai praticata, insolita e che eccede l'autorità regolanare.

Il sabbato poi mattina scoperti li Birri che all'ideata opra assistenti sen stavano, ben tosto furono da quelli di Vigo spediti messengeri tanto a Tos quanto ai masi per unire li Popoli sotto la stessa pena e fu replicatamente sonata la campana maggiore. Osservando ciò il Barigello, [ bargello, cioè il capo dei birri n.d.r.] la cui istruzione era di non far forza veruna, ma con semplice protesta di là partirsene in caso d'opposizione, si risolvette di portarsi in Vigo e pubblica piazza, dove già si trovavan molti uomini ed ivi comparendo pure Leonardo Villetta viceregolano con più persone a fianco ebbe a questo dire, che veggendo l'unione del popolo prevedeva qualche inconveniente, che però gli faceva sapere che questa fabbrica dovea erigersi coll'autorità di Vostra Altezza Rev.ma e che gli denunciava la disgrazia della medesima se l'avessero graziati, soggiungendo che tanto esso, che quanti li suoi uomini teneano l'ordine preciso di non far forza, ma di ritirarsi con semplice protesta e che così essi medemamente tanto dovessero fare senza tumulto.

Partì il Barigello dalla piazza al luogo di pria, restituendosi quando di là a poco tempo congregati quei uomini a quattro a quattro schierandosi s'anzarono verso il luogo di Forbin in due corpi divisi e il primo di tutti con gravità propria di Comandante era il detto Villetta armato dello schioppo e pistole a cavallo: appena furon arrivati in questo luogo e senza ostacolo superato il colle principiò a darsi campana a martello che durò per un'ora circa; alla comparsa dell'ala destra ritrovandosi alquanto sotto un Birro che dice d'esser stato offeso da parole villane degli assalitori, si mise in atto di difesa dirizzando lo schioppo verso quelli con dire =*steme in drìo* = pure avanzandosi generosamente questi lo spogliarono delle armi, ed investito a sassi e manie fu ferito sulla testa a sangue ed altrimenti ben battuto fin tanto che gli riesci di salvarsi colla fuga ivi lasciando il suo Berrettone, che poi fu tagliato in minuti pezzi.

Frattanto l'ala sinistra avea preso in mezzo gli altri Birri, due dei quali pure furono feriti, il terzo poi si ritrovava in mezzo ad una ciurma di donne che lavoravano con sassi, posto in ginocchione, la vita in dono chiedendo, finocche anche questo si salvò; il quarto scapò in chiesa e fu ivi da molte persone seguito e serrata la chiesa custodito ed indi ai patti di guerra dopo aver deposte l'armi rilasciato sulla parola di non offenderlo, ma appena escito, rotta la fede fu seguito dalla gente in maniera che dovette con precipitosa fuga salvarsi. Il Barigello solo se ne andò esente e l'ultimo di tutti deposte l'armi con bella maniera prese commiato; in questa zuffa tutti gridavano = *dai = dai = ammazza*. Dal processo si ha pure che nel tempo stesso furono cavati li termini ed otturate le buche fatte per li fondamenti e dispersi li sassi destinati alla fabbrica come pure si sono sentite diverse esagerazioni che a costo di vita e sangue mai permetteranno l'effettuazione di quest'opra come non meno espressioni che se mai li Birri tentasseron qualche cattura d'insorgere tutti ed ammazzare li Birri sodetti tenendo, per quanto vien detto, sentinella nella torre, quasiche con tal maniera si volesseron far vedere Popoli indomiti ed insuperabili; molte circostanze aggravanti il fatto non si hanno potute rilevare per mancanza di testimoni e si sapranno da lor stessi, qualor verranno costituiti fu bensì pienamente provato, cioèchè molto aggrava l'insolenza di costoro, che preventivamente furono del tutto da me ed in voce e in iscritto informati e del comando di Vostra Altezza Rev.ma avanzatomi per lettera pubblica loro distintamente letta e delle ragioni del Castello e d'avergli in appresso ammoniti di procedere

fatto sentire la sua voce richiamandosi alle transazioni intercorse tra i suoi predecessori e i dinasti Thunn in particolare quelle del 1531 e del 1548 e ribadendo il diritto “*puniendi et delinquentes castigandi*”.<sup>25</sup>

In sintonia con il presule la presa di posizione del successore Leopoldo Ernesto Firmian (1708-1783) Vescovo di Seckau (Stiria) come coadiutore e amministratore plenipotenziario del Principato, che in data 3 dicembre 1749 scriveva all’assessore Chilovi.<sup>26</sup>

In seguito ai solleciti e alle pressioni esercitate da persone interessate, veniva avviato il processo con il sopralluogo in data 5 dicembre del vicario accompagnato dal cancelliere, da tre testimoni, da due birri e da un cavaliere della Curia assessoriale sul luogo del misfatto per constatare l’entità dei danni causati dalla sollevazione popolare. Nello stes-

---

con cautela. Ora si ricava essere fa loro disuniti ricusando quelli di Tos di comparire più a Regola con dire, che non vogliono entrare in ulteriori impegni conoscendo il fallo da loro commesso, e pochi giorni sono furono comandati a regola per stabilire l’unione per quanto dicesi, fra loro di difendersi contro ogni attentato della giustizia ma perchè comparir non voletteron si portarono li Giurati di Vigo per esiger la pena comminata de Ragnesi dieci e tentarono di levar li pegni ma con poca soddisfazione furono alle lor case rimandati.

Il sig. Parroco di Vigo geridi mi spedi lettera significandomi che avesse a nome del suo popolo implorata la clemenza di Vostra Altezza Rev.ma a schiffo di omicidi che potreberon nascere, quale fosseron rilasciate catture, giacchè dice che li Sbirri si sian espressi di volersi vendicare degli ricevuti affronti: può essere ciocchè a me non consta, che questi avesseron fatte delle parole, ma dai fatti alle parole vi si ritrova molta distanza; è lodevole il zelo di quel Sig. Parroco ma sarebbe stato degno di maggior lode, se invece di permettere, che il suo cuoco con un spontone [ arma bianca inastata costituita da un ferro acuminato adottata in sostituzione della picca n.d.r.] s’accompagni con tumultuanti, avesse persuaso li suoi Pievesani a tralasciare la commessa prepotenza. Li capi finora non s’hanno scoperti a riserva delli Regolani di ciascun quartiere e di Salvador de Pero di Tos e di Valentino Portulan pure di Tos tanto per debito del mio officio le riferisco umilmente e sospiro ulteriori clementissimi suoi comandi a cui per sempre con pienissimo ossequio prontissimo mi raffermo.

Dell’Altezza Vostra Rev.ma Cles li 13 dicembre 1749  
Umo Oseq.mo Servo vero e Fedel.mo Suddito e Ministro  
Romedio Chilovi Ass.e.

<sup>25</sup> Ivi.

<sup>26</sup> Ivi: ...Intendiamo dalla vostra relazione delli 26 scorso novembre quale sii stato il sistema del popolare tumulto della Comunità di Vigo occorso li 22 dello stesso mese per opporsi all’alzata del Patibolo in Forbin, accordata alla Famiglia di Thunn dalli Predecessori Vescovi Principi di Trento e da Noi ultimamente confermata: Un eccesso di simil baldanza che dalle sue circostanze viene a farsi sempre più grave non potrebbe essere dissimulato senza un troppo aperto pregiudizio de diritti competenti all’autorità Nostra Principale et a quelli ancora legittimamente derivati nella mentovata Famiglia di Thunn: quindi è che vi ordiniamo di formarne tantosto la più accorata e rigorosa inquisizione contro li delinquenti, onde convinti del grave reato possino essere sottoposti ad esempio d’altri al dovuto meritato castigo; e perchè ci supponete, che il Vicario del Castello di Thunn bramarebbe che tale inquisizione formata fosse da Voi unitamente ad esso, non potiamo essere in grado per giusti rilevanti motivi di accordarne il permesso: sarà bensì cosa opportuna ed espediente, che intraprendendo anch’egli separatamente tale Processatura venghi con vicendevole corrispondenza osservata una fedele communicatione all’uno e all’altro di quei rispettivi costituiti e deposizioni accompagnate da quei lumi, che potranno influire per rilevarne più di facile e con maggior fondamento il reato. Vostra dunque sarà la cura di por mano con ogni sollecitudine e con tutto il buon ordine a tale inquisizione, dandocene in seguito l’opportuno ragguaglio del risultato per attenderne le ulteriori Vostre deliberazioni, mentre da Dio...

G.B. Alberti Poia Cancelliere

so giorno davanti al tribunale vicariale aveva inizio l'escussione dei testimoni in numero di trentatre quasi tutti residenti nei tre paesi salvo qualche forestiero che in quel giorno si trovava in paese per caso. Con qualche interruzione le testimonianze si protrassero fino al mese di agosto dell'anno successivo.

Il primo a salire sul banco dei testimoni il 5 dicembre 1749 fu G.B. Maffei di Cles, sarto di anni 23 circa, seguito nello stesso giorno da Stefano Panizza di Taio pure sarto di anni 20 circa, da Gervasio Pedron di Toss, lavorante di campagna di anni 68 circa, il 6 dicembre da Cristoforo Marinelli di Vigo, lavorante di campagna di anni 65, da Andrea Zanin di Toss, pure lavorante di campagna di anni 61 circa e di Antonio Rodar di Toss di anni 22 circa, famiglio presso il masadore di Nosino. Le deposizioni di costoro furono sostanzialmente conformi alla realtà dei fatti e concordi su parecchi punti.<sup>27</sup>

Più ricca di particolari la testimonianza resa il 7 dicembre da Antonio Bonatti, nativo di Vicenza, ma abitante a Cles, di anni 34 circa, cavaliere della Curia Assessoriale, il quale essendo stato testimone dei fatti dall'inizio alla fine, era meglio informato di molti altri. Egli dichiarava che “venerdì passato a quindici di notte tempo era stato chiamato nel Palazzo Assessoriale dove aveva ricevuto l'ordine di portarsi con cinque suoi uomini in castel Thun per assistere alla fabbrica del patibolo con l'avvertenza che in caso di opposizione da parte di qualche vicino la sua azione doveva limitarsi alla sola protesta davanti a testimoni dopo essersi recati in un luogo denominato”a Forbin”, raggiunto il quale comparvero due uomini sconosciuti perché mascherati che dovevano essere specializzati in simili costruzioni e che diedero inizio all'opera di scavo per la posa delle fondamenta”.<sup>28</sup>

In quel momento il Bonatti ricordava di aver sentito suonare la campana maggiore che era il segnale di convocazione della Regola. Indi vide congregarsi gli uomini della villa di Vigo e nel medesimo tempo gli toccò di vedere Leonardo Villetta sopra un cavallo bianco, armato di schioppo e pistole che si portava nella medesima villa verso la quale ritornò anche il Bonatti che fermandosi ad un certo punto ad osservare gli sviluppi della situazione sentì che nella Regola si faceva gran tumulto ed uno che gridava “ti hai piantato quei termini e ti li doverai levare pena la vita”, mentre un altro faceva l'appello dei presenti chiamando ognuno dei vicini per nome e le donne inveivano contro la contessa gridando: “Se la Dama fosse una Dama onorata non farebbe far queste cose”.

Lo stesso Bonatti precisava che dopo poco tempo questi uomini si allontanarono dalla villa ed in forma di processione procedendo a quattro o cinque per fila in direzione del sito dove lui si trovava comparvero armati la maggior parte di “manare, forche, spontoni, siable, sesle e bastoni”<sup>29</sup> e due con gli schioppi ed uno non conosciuto con un moschetto, con l'intenzione di ammazzarli e di soterrarli nelle buche della forca al grido di “Dai Dai copa amaza” e nel medesimo tempo si sentì suonare campana a martello che durò quasi un'ora, mentre gli addetti ai lavori e i tutori dell'ordine furono effettivamente

---

<sup>27</sup> APT - FAT 174 L.

<sup>28</sup> Ivi.

<sup>29</sup> Ivi. La sesla è il falchetto.

aggredditi con “manare” ed uno con uno “spontone”, colpiti sulla testa a sangue e messi in fuga, uno dei quali si salvò dalla furia del popolo rifugiandosi nella chiesa.

Incaminandosi verso il castello, il Bonatti raggiunse un gruppo di oltre duecento tra uomini e donne, che rivolto al maniero andava gridando “Vien giù Martini<sup>30</sup> fiol d’una putana, fiol d’una bestia buzerada, vien giù ti e la porcha della tua Padrona”, replicando “questi impropri con veramente grande insolenza” che furono contraddetti dal Bonatti, il quale, a suo dire, cercò di difendere la Dama ricevendo da Biasio Weber un rimprovero del seguente tenore “tegnas da ella bestia buzerada, contentati che ti porti via la vita” soggiungendo con un bastone in mano calcando la terra “questo è territorio del Principe e non sarà mai fatta una forcha” e “l’è ora che questa Comunità se ne risenta perché (la contessa n.d.r.) ne aveva mangiato abbastanza del sangue dei poveri ed è pure ora che questa Comunità la calpesti e tragga sotto ai piedi questa guidona (birbante n.d.r.) verso la quale era stata usata anche troppa pazienza e non basta che ne abbi mangiato la robba, ci vuol anche mangiare l’onore e la reputazione”.

Il Bonatti concludeva la sua deposizione dichiarando di essere stato costretto a consegnare il suo schioppo ai rivoltosi ed arrivato presso “l’oseliera” del castello aveva incontrato suo cognato Bortolameo<sup>31</sup> ferito nella testa e un altro dei suoi uomini Girolamo Salieri pure ferito nella testa che perdeva sangue e tutti assieme entrarono nel castello dove furono tratti per sicurezza temendo che quel popolo furibondo avesse deciso di assalire il maniero essendosi già espressi in tal senso, dovendo aggiungere che i due muratori nominati dal Bonatti, al sentire il suono della campana a martello, fuggirono abbandonando in mezzo alla strada un carro tirato dai buoi in cui c’era la malta che poi fu versata per terra e nello stesso modo era fuggito anche il loro conducente Bortolameo Tarter.

La situazione divenuta incontrollabile stava degenerando, come riferisce il Bonatti, perchè c’era chi soffiava nel fuoco sfruttando l’eccitazione della gente che in tal modo avrebbe potuto abbandonarsi ad azioni delittuose.

Alla domanda se le armi erano state sequestrate o consegnate amichevolmente, il Bonatti rispose che le armi erano poi state restituite in castello due giorni dopo e che il suo schioppo gli era stato restituito il medesimo giorno ma “scaricato”, aggiungendo infine che per ordine della contessa egli si era portato a Mezotedesco ad informare dei fatti successi Sua Eccellenza Firmian.

---

<sup>30</sup> Simone Martini era l’economista del castello.

<sup>31</sup> APT - FAT 175 L. Si tratta di Bortolameo Corradini, il capo dei Birri. Per curiosità si riporta il certificato medico rilasciato dal chirurgo Giov. Leopoldo Eller di Tres all’ufficiale Bortolameo Corradini di Taio in data 7 dicembre 1749 e allegato agli atti del processo:

Tres li 7 dicembre 1749

Io sottoscritto sono stato ricercato da Bortolámio Coradin ufficiale in Tai a visitarlo, quale ho trovato la prima volta li 29 di novembre in Thaii in casa del Sig. Giuseppe Cristoforetti oste con una cicatrice sulla testa, sopra la sutura coronale senza offesa del pericraneo, come anco ho trovato il medesimo nel brazo sinistro tutto commisto di sangue e con tumefazione, queste percosse dubito siano state fatte con istrumenti di legna, sassi o simili cose, io però giudico questo senza pericolo di vita, salvo sempre in caso di bisogno dare ulteriore relazione.

Giov. Eller chirurgo di Tres

Nello stesso giorno 7 dicembre furono sentiti diversi altri testimoni.<sup>32</sup> L'8 dicembre dopo essere stato risentito l'oste Giuseppe Cristoforetti di Taio, venne la volta dei seguenti:<sup>33</sup> Il giorno precedente era stato nuovamente sentito il "Cavalerius Curiae" Antonio Bonatti, che aveva rivelato il tentativo di sollevazione generale del Paese progettato da quelli di Vigo, che allo scopo si erano rivolti al Sindaco generale Giacomo Inama, il quale a sua volta si era rifiutato di aderire a quella idea, aggiungendo che nella Regola tenuta in quel giorno quelli di Vigo si erano cautelati da eventuali arresti operati dagli sbirri con l'impegno di accorrere in difesa dell'imputato e in caso di morte di qualche vicino a causa di azione violenta la famiglia colpita avrebbe dovuto essere mantenuta a spese della Comunità.<sup>34</sup>

Dopo una lunga pausa di oltre due mesi, il processo veniva ripreso il 15 febbraio 1750 con l'audizione di Melchior Fedrighon di Cles di anni 25 circa, "calegaro", il quale testimoniò di aver assistito al tumulto scoppiato il 22 novembre precedente e di aver visto i due muratori mascherati messi in fuga dalla folla inferocita e tre dei cinque sbirri senza armi, perché sequestrati dai rivoltosi, con la testa insanguinata che vennero poi medicati in castello, dove si era pure rifugiato il personaggio più invisibile l'economista Simone Martini per sfuggire ai rivoltosi, i quali da sotto il castello gridavano "vei giù ti brusaremo e coparemo" e minacciando di impiccarlo.<sup>35</sup> Il processo proseguiva con l'interrogatorio di Andrea Fedrizzi di Toss di anni 30 circa che dichiarava "attendo ai fatti miei di casa", confermando in sostanza quanto depresso dai precedenti testimoni.

Il 16 febbraio 1750 seguiva la deposizione di Niccolò Pedron di Toss, "attendente ai suoi affari di casa", di Pietro de Pero di Toss, di anni 35 circa, lavorante di campagna e di Lorenzo Rigot di Vigo di anni 26, pure lavorante di campagna, i quali con il loro racconto sottolineavano il fatto che chi più chi meno tutti i presenti erano d'accordo ad opporsi alla costruzione del patibolo.

Allo scopo di chiarire i termini della questione e individuare i caporioni del movimento sedizioso, dietro ordine dell'assessore Romedio Valentino Chilovi, il 18 febbraio 1750 veniva emesso un mandato nei confronti dei vicini della pieve di Vigo per la formazione dell'inquisizione con l'intimazione di dover personalmente comparire e presentarsi mediante un loro speciale sindaco o procuratore legittimamente costituito nel "palaz-

---

<sup>32</sup> Bortolameo Tarter di Dardine di anni 25, lavorante di campagna, Bortolameo Corradini di S. Orsola "territorio visentino", ma abitante a Taio, "ufficiale" di anni 36, G.B. Zadra di Tres di anni 32 "calegaro", Giuseppe Cristoforetti di Taio, di anni 54, oste, Giuseppe Cristoforetti di Taio, figlio del precedente, di anni 32, vivente con il padre, dei quali il solo Bortolameo Corradini recava qualche spunto originale, dichiarando di essere stato disarmato con la violenza dalla folla inferocita eccitata al grido "Dai Dai allo sbiro di Taio" e di essere stato medicato delle ferite ricevute dal chirurgo Leopoldo Eller di Tres dopo che, rifugiatosi in castel Thun, era stato soccorso da Sua Eccellenza la contessa medesima con l'applicazione di diversi medicamenti.

<sup>33</sup> APT - FAT 174 L. Giacomo Inama di Taio di anni 48, lavorante di campagna e "calegaro", Carlo Conci di Mollaro, di anni 56 circa, "teslero" [teslero era il fabbricante di tavoli cioè il falegname], Cristoforo Chini di Vervò, di anni 50 circa, lavorante di campagna, e Barbara moglie di Giacomo Inama di Taio di anni 40, casalinga.

<sup>34</sup> Ivi.

<sup>35</sup> Ivi.

zo giuridico” di Cles entro il termine di giorni nove per rispondere, difendersi e discolparsi, altrimenti trascorso detto termine, nonostante la loro contumacia, si sarebbe proceduto a tenore delle leggi e statuti senza ulteriore citazione.

La notifica veniva eseguita il giorno successivo dal pubblico ufficiale Bortolameo Corradini al regolano di Toss Andrea Zanin e ai regolani di Vigo G.B. Marcolla detto dalla Fontana e Gaspare Stigler.<sup>36</sup>

Dopo un'altra nuova pausa di circa due mesi il processo riprendeva il 14 aprile con l'audizione di altri nove testimoni.<sup>37</sup> In particolare Baldassare de Pero riferì in merito agli abusi commessi dai Regolani o Giurati di Vigo quando autorizzarono il taglio di cento larici nel “Gaggio” al prezzo di cinque troni per ciascuno da addossarsi alla Comunità, cinquanta dei quali furono utilizzati per pagare le spese di mantenimento delle guardie addette alla sorveglianza dei lavori di costruzione del patibolo. Parte dello stesso importo ricavato dalla vendita ai privati dei rimanenti cinquanta larici venne destinato al pagamento di due o tre elementi scelti a far la guardia per alcune notti dopo lo scoppio del tumulto sul campanile della chiesa col lume acceso e quattro o cinque per il servizio di sorveglianza lungo le strade del paese contro il tentativo di cattura e di arresto da parte degli sbirri, episodio che fu poi causa di contestazioni tra i sudditi di Vigo e quelli di Toss e dei Masi.<sup>38</sup>

Esaurito l'interrogatorio dei testimoni, l'unico latitante rimaneva Leonardo Villetta di Vigo, il quale convocato come vice Regolano maggiore, dopo la sollevazione popolare si era defilato in quanto auto nominatosi capo degli insorti, era diventato uno dei maggiori indiziati, per cui aveva trovato dapprima rifugio a Mezzocorona, ma non sentendosi sicuro era stato ospitato poi nel convento dei Padri Riformati di Mezzolombardo. Questo Villetta era stato per molti anni in castel Thun al servizio del conte Basilio, cognato della contessa Maria Antonia, ma circa due mesi prima dei fatti, non si sa per quale motivo, era stato licenziato dal conte, il che spiega il comportamento del suddito nei confronti di casa Thun.

Comunque in data 10 settembre 1750 mediante regolare mandato emesso dal vicaario Cristani da affiggersi “*prope ianuam domus Jurisdictionis loco solito Juris Vighi, adstantibus et audientibus variis personis*” e alla sua casa di abitazione, veniva intimato al Villetta di presentarsi in castel Thun entro il termine perentorio di giorni nove davanti a sua Signoria Ill.ma, cioè la contessa Thun, per rispondere, discolparsi e difendersi, altrimenti trascorso detto termine senza altra citazione sarebbe stato giudicato in contu-

---

<sup>36</sup> Ivi.

<sup>37</sup> Ivi: Andrea Sandri di Dardine di anni 31 circa, lavorante di campagna, Baldassare de Pero di Vigo di anni 35 circa pure lavorante di campagna, nonché Simone Weber di Vigo di anni 49 circa, lavorante di campagna e agente dei conti Thun e il 15 aprile Antonio Tarter di Dardine di anni 45 circa lavorante di campagna, Tomaso Bertoluzza di Tos di anni 70 ex muratore, ora lavorante di campagna, Giov. Antonio Paris di Vigo, di anni 50 circa, lavorante di campagna e masadore [ colono, conduttore di un maso] del castello, Francesco Terevo di Denno di anni 28 circa, sarto, e il 16 aprile Andrea Zanin di Tos, già interrogato il 6 dicembre dell'anno precedente, e Biagio Weber dei Masi Bastianelli di S Sebastiano di anni 45 circa, lavorante di campagna, che chiudeva la serie dei testimoni.

<sup>38</sup> APT - FAT 175 L.

macia come reo confesso.<sup>39</sup> Nell'ordinanza veniva messo in evidenza con dovizia di particolari il ruolo avuto dal Villetta nello svolgimento del tumulto per non aver denunciato come era suo dovere in qualità di suddito della giurisdizione le macchinazioni ordite nei giorni precedenti la ribellione, per aver abusato della sua autorità con la convocazione della Regola ossia nell'organizzare le "conventicole", imponendo sanzioni che a lui non spettavano e per essersi messo a capo degli insorti armato di tutto punto incitandoli alla cospirazione, reato, a dire del vicario, assimilabile a quello di lesa maestà.<sup>40</sup>

Come già accennato il Bargello e i suoi uomini avevano ricevuto l'ordine di evitare qualunque violenza nei confronti della popolazione e di ritirarsi dal luogo prescelto, perché nel caso che questo non fosse stato gradito alla gente l'opposizione sarebbe stata sanata con un ricorso dei rappresentanti del popolo per ottenere la mutazione del sito.

Infatti uno dei motivi di contestazione della costruzione del patibolo era proprio il luogo destinato alla realizzazione dell'opera, ritenuto dalla popolazione dei tre paesi troppo esposto alla vista della gente. Ma in una lunga supplica in data 20 giugno 1750 indirizzata al P.V., in cui esponeva le sue ragioni, la contessa si opponeva al cambio di quel posto oltre che per motivi di prestigio anche per evitare che gli insorti potessero vantarsi di aver ottenuto qualche vantaggio dal loro atto di insubordinazione.<sup>41</sup>

Nemmeno un mese più tardi, forse in seguito alla mediazione dell'assessore e a un'istanza dei rappresentanti dei tre paesi del 30 giugno 1750, in data 14 luglio 1750 veniva steso dal notaio facente funzione di cancelliere G.B. Bonaventura de Gottardis di Vervò regolare documento in cui veniva stabilito che il luogo del patibolo doveva essere collocato nelle vicinanze di Vigo in mezzo ad alcune piante di rovere in un sito detto "alle Zoccaie" sopra la via chiamata "delle rovinelle" fatto designare e delimitare dal saltaro Gervasio Pedron detto Arvasot. L'esecuzione dell'opera di una congrua altezza e larghezza dotata di una trave trasversale da erigersi sopra i muri perimetrali, doveva essere ultimata entro il termine di dieci giorni a spese dei supplicanti.<sup>42</sup>

Intanto però la giustizia seguiva il suo corso ma non con il dovuto rigore e sollecitudine, se la contessa in una istanza al P.V. in data 9 marzo 1750 si lamentava della "grande lentezza e non piccola mansuetudine" con cui procedeva il processo durante il quale si erano manifestati degli episodi che denotavano nei sudditi - come fossero i padroni - un'arroganza che faceva temere "nuovi e peggiori mali", per cui lo pregava di un

---

<sup>39</sup> Ivi.

<sup>40</sup> APT - FAT 174 L. Si riporta di seguito uno degli ordini abusivi scritti dal vice regolano maggiore Leonardo Villetta ai Vicini per la convocazione della Regola:

Mandato Regolanare

D'ordine e comando del Vice Regolano maggiore si comanda e commette a tutti li Vicini di Thos dopo avuta la presente ammonizione abbino indilatatamente secondo l'avviso dato dal saltaro, a portarsi in Regola a dire il suo parere sotto pena de danni e spese oltre li Capitoli Regolanari e cosi non solo con questo, ma con ogni altro melior modo.

Dato in Vigo li 20 novembre 1749

Io Leonardo Vileta

<sup>41</sup> Ivi. Il documento reca il titolo: *Instrumentum mutationis situs patibuli*.

<sup>42</sup> APT - FAT 175 L.

“graziosissimo rescritto” degnandosi di “seriosamente” comandare all’assessore di Cles di provvedere speditamente e con rigore” all’amministrazione della giustizia.<sup>43</sup>

In risposta al sollecito da parte del P.V. l’assessore Chilovi in data 8 marzo 1750 dichiarava che, tolto il Villetta non era riuscito ad individuare alcun capo della sollevazione, mentre secondo i testimoni sentiti fino a quel momento tutta la Pieve senza distinzione si era dimostrata unanime. Rilevava infine che la contessa Maria Antonia gli aveva spedito “per commessi appostati due lettere dolendosi che così freddamente si procede” e di averle risposto “che calmi l’agitato suo animo, che senza verun dubbio sarà amministrata la più retta vendicativa giustizia”.<sup>44</sup> Infatti pochi giorni dopo veniva ripreso l’interrogatorio dei testimoni che con qualche sospensione veniva ultimato nel mese di luglio dello stesso anno.

Nell’imminenza dell’emissione della sentenza contro le tre Comunità colpevoli di sedizione, si infittiva la corrispondenza tra le parti in causa, nella quale si avvertiva una specie di stanchezza e un certo ammorbidente delle posizioni come per es. il rilascio di un salvacondotto da parte della contessa Maria Antonia ai sudditi di Vigo e dei Masi in data 7 luglio 1750 in seguito alla presentazione di un loro memoriale contro la carcerazione di alcuni indiziati.<sup>45</sup>

Infatti in data 13 agosto 1750 la contessa Maria Antonia scriveva al P.V. che “avendo Sua Eccellenza il sig. conte Firmian per sua singolare bontà e clemenza preso impegno d’impetrare grazia per quelli nostri sudditi secondo il processo incaminato, ed a me non preme altro che dare tutta la dovuta soddisfazione a S.A.Rev.ma monsignor Coadiutore, così V.S. Ill.ma si compiacerà ad abboccarsi coll’accennata Sua Eccellenza e ricevere li suoi umanissimi e gentilissimi comandi facendole vedere il processo ed altro secondo Egli comanderà ed in attenzione di qualche risposta lo sto attendendo per una volta poner fine a quest’affare, mentre riverendola distintamente mi rassegno”.<sup>46</sup>

Analogamente in una successiva comunicazione all’assessore delle valli in data 27 agosto 1750 la medesima contessa Maria Antonia scriveva: “Rendo consapevole V.S. Ill.ma siccome ho ricevuta da sua Eccellenza Conte in Firmian una lettera, colla quale ricercava che io procedessi con mitezza con i miei sudditi e rei del noto delitto; avendomi ben anche sopra di ciò trasmesso il sentimento di sua A. Rev.ma mons. Coadiutore, che parimente desidera sia con clemenza dato fine a questo affare. Io in verità sono stata attendendo tutta la settimana scorsa, che li miei sudditi se mi presentassero per poter render servita sua Eccellenza, che molto mi preme resti compiaciuto nel modo che ricerca; non avendo però io sino ad ora veduto comparire e presentarsi costoro, come la prefata Eccellenza m’insinuò con sua lettera, farà lei il favore di portarsi a mio nome in

---

<sup>43</sup> APT - FAT 174 L.

<sup>44</sup> APT - FAT 175 L.

<sup>45</sup> APT - FAT 174 L.

<sup>46</sup> Ivi. Il conte Firmian nominato all’inizio del capoverso è il capitano delle Valli di Non e di Sole Francesco Alfonso Giorgio, padre del facente funzione di P.V. Leopoldo Ernesto Firmian e cognato della più volte nominata contessa Maria Antonia avendo sposato la contessa Barbara Elisabetta Thun, sorella del conte Francesco Agostino marito della contessa Maria Antonia.

Castel Mechel per darle parte dello stato di questo affare, essendo anch'io desiderosa di dar fine a questa briga per levare sua Eccellenza da tanti incomodi, che per sua bontà massime in quest'occasione si ha presi. Lei stabilisca e concerti il tutto e con pregarlo de miei umilissimi rispetti a sua Eccellenza cognato .....".<sup>47</sup>

Contemporaneamente si accumulavano le domande per ottenere il perdono da parte di diversi sospettati di aver preso parte al tumulto. La seguente supplica, che reca la data del 30 giugno 1750, sottoscritta da Niccolò Battan, Antonio Marcolla, Biagio Weber e Cristoforo Marcolla e indirizzata alla contessa Maria Antonia, a nome anche degli altri consorti e sudditi di Vigo e Masi, veniva da costei inoltrata al vicario Cristani per gli opportuni provvedimenti.<sup>48</sup>

Anche se formulata nei termini e secondo lo stile dell'epoca, la supplica conteneva un velato ricatto riguardante il pagamento della decima alla famiglia Thun.

Direttamente al Vescovo ausiliare Firmian invece si rivolgevano Andrea e Pietro Marcolla a nome proprio e di altri sudditi immediati di castel Thun, dichiarando di essere incorsi inavvedutamente nella "disgrazia", poiché dai rappresentanti della Pieve non erano stati avvertiti dei diritti spettanti a castel Thun, per cui avevano agito per ignoranza essendo perciò inquisiti per l'opposizione posta in atto in occasione della costruzione del patibolo; pertanto invocavano la clemenza del prelado per ottenere il perdono per il fallo commesso e godere della primiera libertà in modo da non essere costretti a "dover abbandonare il poco avere e andare raminghi per il mondo".<sup>49</sup>

Nel frattempo Biagio Weber del maso Bastianelli e Andrea Marcolla, Baldassare de Pero e Antonio Dal Pas tutti e tre di Vigo erano stati rinchiusi nelle carceri di castel Thun, dove secondo una nota della contessa Maria Antonia al vicario Cristani si trovavano ancora l'8 settembre 1750, perché ritenuti i maggiori colpevoli fra i rivoltosi, per i quali auspicava la conclusione più rapida possibile.<sup>50</sup>

In favore dei quattro carcerati scendeva in campo l'intera Comunità, che in data 4 settembre 1750 rivolgeva una supplica alla contessa Maria Antonia la quale rispondeva in data 11 settembre che in considerazione della buona disponibilità verso i sudditi dimostrata dal P.V. e in virtù dell'intercessione operata dal padre del P.V. conte Francesco Giorgio Firmian, mossa dal materno affetto verso i sudditi che tuttora conservava senza pregiudizio del processo civile in corso, con riserva di procedere come di diritto contro Leonardo Villetta e con la promessa da parte dei sudditi di vivere con umiltà, fedeltà e obbedienza sotto pena di riaprire il presente processo, concedeva la grazia per i quattro carcerati senza ulteriore processo a condizione però di versare 200 fiorini tedeschi a copertura delle spese e dei danni subiti.<sup>51</sup>

Contemporaneamente se non già prima veniva rivolta analoga supplica non datata

---

<sup>47</sup> Ivi. La supplica veniva girata dal Vescovo al proprio padre Francesco Giorgio, capitano delle Valli, in data 3 agosto con la seguente postilla: "*Adeant supplicantes exc.mum et ill.mum Comitum et Dnum in Firmian et Genitorem Nostrum, qui reverenter a Nobis requisitus, titulo merae Charitatis, pro iisdem omni ceteroquin gratiam indignis, officia sua interponere non dedignabitur*".

<sup>48</sup> Ivi.

<sup>49</sup> Ivi.

<sup>50</sup> Ivi.

alla contessa Maria Antonia da altri quattro detenuti nelle carceri assessoriali di Cles, cioè Lorenzo Rigot, Giov. Antonio Rigot, Biagio Bertoluzza e Andrea Fedrizzi, i quali la imploravano di fare opera di mediazione presso S.A. Rev.ma il P.V. per far loro ottenere il perdono e la libertà.<sup>52</sup>

Dello stesso periodo è un'istanza pure degli "umilissimi, fedelissimi e obbedientissimi servi e sudditi della villa di Vigo, Bastianelli e SS. Fabiano e Sebastiano" cioè dei Masi con riferimento alla carcerazione dei quattro imputati nelle segrete del castello, chiedendo di evitare la formazione di ulteriore processo nei loro confronti sostituendolo con un benignissimo rescritto che facesse luogo di sentenza, ferme restando le spese e la pena "fiscalizia" che più con carità che con giustizia avrebbe stabilito la contessa alla quale si raccomandavano per caldeggiare la loro richiesta di perdono presso S.A. Rev.ma.<sup>53</sup>

In questo torno di tempo si faceva vivo anche il latitante Leonardo Villetta con una petizione alla contessa Maria Antonia, costellata di espressioni colme di adulazioni in cui l'autore cercava di minimizzare la sua partecipazione al moto insubordinato, negando decisamente di aver ordinato a scampo di pena pecuniaria il noto ammutinamento popolare, ma affermando di essere stato sollecitato a concorrere sotto gravi e reiterate minacce come gli stessi rappresentanti e maggior parte dei vicini dovranno confermarlo a sua discolpa se l'intento è quello di non tradirlo anzichè screditarlo con accuse finalizzate alla loro difesa.<sup>54</sup>

Seguivano altre suppliche dei masadori del castello Giacomo Marcolla, Andrea Sandri, Biagio Weber, ecc., in data 24 settembre 1750.

Nel frattempo il 31 luglio 1750 nel palazzo assessoriale di Cles veniva pubblicata la sentenza controfirmata dal conte Francesco Firmian capitano delle valli e dall'assessore Romedio Chilovi contro le Comunità di Vigo e di Toss, in cui veniva esposta la cronistoria dei fatti e sviluppati i motivi tra i quali veniva ricordato il "grazioso privilegio" concesso il 15 ottobre 1548 dal card. Cristoforo Madruzzo alla famiglia Thun per l'erezione del patibolo, le violenze commesse dagli abitanti delle Comunità ai danni degli addetti ai lavori compresi gli sbirri, la demolizione della struttura già avviata e ordinata da sua Altezza Rev.ma, il concorso dei vicini della villa di Toss sollecitati da quelli della villa di

---

<sup>51</sup> Ivi.

<sup>52</sup> Ivi.

<sup>53</sup> Ivi. Un'ulteriore conferma della ripresa dei lavori di ricostruzione del patibolo alla data del 29 luglio 1754 si ha dalla seguente nota anonima: Antonio Rubin con altro suo compagno s'obbligò per tutto il mese d'agosto di dare in piedi il Patibolo nel luogo designato nelle condizioni come siegue. P.mo il fondamento deve essere di tre piedi fondo, e scavato a mezzo uomo: Largo tre piedi l'altezza principiando dopo il fondamento fatto sopra terra piedi n° 10: e così la larghezza di tutt' il patibolo de esser di tre piedi. Deve pure sbusare li canoni per i ferri si d'altezza, che di mezo per il travo ed in caso provvedere anco sassi ed altro materiale per tal fabrica. Ciò fatto darà Sua Ecc.za li materiali, bovi ed altro fiorini 30 vino mosse due per testa già convenuti ed accordati ed occorrendo di più il sig. Dr. Gervasi rispetto al patibolo disporà secondo l'ordine che tiene = avvertendo che l'opera sia ben ordinata e ben fatta ed avanti piantare un sasso nel fondamento doverà avisare e se non sarà di nostra approvazione sarà tenuto a fare come se le comandarà e mancando qualche cosa si desiderà la approvazione del sig. Gervasi. Ebbe a conto due filippi. [ Il filippo era una moneta d'argento di Filippo II di Spagna coniatà a Milano del valore di mezzo scudo].

<sup>54</sup> Ivi.

Vigo sotto pena di dieci ragnesi per gli assenti nonostante che fosse loro noto il diritto spettante all'eccell.ma Casa Thun di poter erigere il predetto patibolo che era stato preventivamente disegnato sul posto dove erano stati "piantati quattro termini di sasso" divelti e dispersi poi dalla furia dei rivoltosi giunti sul posto armati di bastoni, mannaie ed altri "rusticali istromenti".<sup>55</sup>

A questo punto la sentenza ricordava che i due primi sbirri incontrati, uno dei quali teneva fra le mani lo schioppo diretto contro di loro non già "con animo di offenderli, ma di fare l'ufficio suo", vennero brutalizzati e percossi sulla testa per cui furono costretti a fuggire, mentre il bargello aveva saputo sottrarsi con destrezza al furore del popolo tumultuante che al suono della campana a martello "faceva uno strepito degno dei barbari" dopo aver messo in fuga anche i muratori con l'aiuto delle donne accorse sul posto assieme agli uomini.

Si aggiunga che, non contenta della violenza fin allora usata, quella gente si era portata dal Sindaco generale delle valli per informarlo di questa tentata erezione del patibolo con la speranza di trovare appoggio nei loro propositi e infine aveva avuto l'audacia di porre delle guardie per opporsi alla "vindicativa giustizia" nel caso che fosse tentato l'arresto di qualche persona coinvolta nel tumulto che a ragione doveva temere avendo offeso la maestà del Principe nonché i diritti dell'eccell.ma famiglia Thun che non meritava di essere screditata da quei sudditi beneficiati da secoli senza interruzione.

Per questi motivi, tenuto conto che le anzidette Comunità avevano rinunciato ad esercitare il loro diritto di difesa nel tempo stabilito e considerato che i fatti descritti erano da ascrivere a "delitto d'Università", avuto riguardo pure alla carcerazione sostenuta da quattro vicini, che poi per grazia speciale di sua Altezza Rev.ma impetrata da sua Eccellenza la Sig.ra contessa Antonia ved.va Thun erano stati rilasciati, "condanniamo le medesime Comunità alla pena di cento Ongari da versare all'eccelso Fisco ed a pagare le spese dovute al Collegio giudicante e all'Ufficio assessoriale, come pure a contribuire al pagamento delle spese per l'erezione del patibolo nella loc. detta alle Zucaie scelta per puro atto di benignità in luogo di quella a Forbin dalla prelodata Eccellenza Sig.ra contessa ved.a Thun mossa da ben calde preghiere di tutta la Pieve".<sup>56</sup>

Ai sensi della citazione sopra menzionata editualmente pubblicata il 10 settembre 1750 rimasta inevasa, il successivo 24 settembre veniva emessa la sentenza contro Leonardo Villetta controfirmata dal vicario Franc. Ant. Vigilio Cristani di Rallo, in cui erano riassunti i capi di imputazione a carico dell'inquisito con l'aggravante "verisimilmente perché consapevole di essere più reo di tutti gli altri di non aver avuto ardire di comparire, presentarsi e rispondere per discolparsi", per cui, "Con questa nostra criminale sentenza, che in contumazia d'esso Leonardo Villetta proferiamo, bandiamo lo stesso Villetta da tutta la giurisdizione e ragioni, che in riga alle investiture e compattate competiscono a questo castello ed ecc.ma famiglia de Thunn, sottoponendolo alle pene contro simili banditi indette dalle leggi, statuti e proclami, ed a rifare i danni ai danneggiati, come non meno nelle spese a Noi e nostro Ufficio dovute, salva però l'insolidità contro gli altri correi;

---

<sup>55</sup> Ivi.

<sup>56</sup> Ivi. L'Ongaro [ d'oro, d'Ungheria] valeva mediamente 4 fiorini e sei carantani.

Comandando che in qualunque tempo Lui arrivasse in queste forze, sia contro di lui proceduto ed egli sia condannato, come sarà di ragione, e così non solo con questo, ma con ogni altro miglior modo e forma...

*Publicata per suam Ill.mam Dominationem pro Tribunali sedente die et loco praemissis, adhibitis et rogatis in testes per me Notarium ac Cancellarium hic praesentibus Petro Antonio de Pero degente ad Mansum Nosini et Petro Barolet caementario Vighi*".<sup>57</sup>

Era trascorso appena un mese e l'assessore Romedio Chilovi in data 24 ottobre 1750 era costretto a segnalare al P.V. che al suo ufficio era stata sporta denuncia della scomparsa dei "coppi" che erano stati posti a riparo del muro del patibolo eretto nelle vicinanze del paese del Vigo, per cui si riservava di avviare l'inquisizione per scoprire il "delinquente", autore del reato.

Era il preludio della seconda demolizione del patibolo avvenuta di notte di lì a poco ad opera dei soliti ignoti irriducibili facenti parte della fazione che non si era rassegnata a cedere di fronte all'ordine dell'autorità. Anche se non vengono rivelati i nomi dei sospettati, qualche fermo venne eseguito, poiché nell'imminenza della sua partenza per Trento dove in qualche suo palazzo era solita trascorrere l'inverno, la contessa Maria Antonia rivolgeva una supplica al P.V. dichiarando di detenere nelle carceri di castel Thun un prigioniero ed essere forse costretta ad espletare la carcerazione di qualche altro se lo avesse richiesto l'amministrazione della giustizia, per cui chiedeva al medesimo P.V. di volerle benignamente concedere il "commodo" delle carceri assessoriali di Cles dove i detenuti sarebbero stati più sicuri, non potendo trovare aiuto da parenti o amici per essere messi in libertà. Tale supplica veniva accolta favorevolmente il 10 dicembre 1751 con la formula "*concessum ut petitur*".<sup>58</sup>

In questo periodo è da collocarsi un'istanza del seguente tenore di Leonardo Villetta alla contessa Maria Antonia da una località imprecisata per ottenere un salvacondotto.<sup>59</sup>

Nell'ambito della sollevazione popolare si inserisce anche l'azione svolta dai Thun-Filippini, ramo cadetto della più famosa dinastia vissuto in modeste condizioni nel paese di Vigo e non visto di buon occhio dai rappresentanti della linea legittima, tanto più che tre fratelli di quella famiglia avevano preso parte al tumulto e il fratello maggiore in particolare aveva dichiarato che finché aveva sangue nelle vene non sarebbe stato eretto il contestato patibolo.<sup>60</sup>

E' quanto si apprende da una denuncia di data imprecisata della contessa Maria Antonia al capitano delle valli conte Francesco Giorgio Firmian, in cui esponeva le violenze subite ad opera dei sudditi ribelli dagli sbirri dopo essere stati circondati da tutte le

<sup>57</sup> Ivi. Il cancelliere era il not. G. B. Bonaventura de Gottardis di Vervò. Cementario = muratore.

<sup>58</sup> APT - FAT 175 L.

<sup>59</sup> APT - FAT 174 L. E' ormai scorso un anno e mezzo che in questo santo ritiro fo' penitenza de miei peccati e per grazia di Dio da alquanti mesi in qua sbattuto dalla febbre vò continuando il mio purgatorio, ma perché sopravvenendo facilmente la morte non potrei compirlo in questo mondo che è luogo di tanta misericordia, supplico umilissimamente a V. E.a Illus.ma compatirmi l'indulto di salvo condotto per alcuni mesi affinché col beneficio d'aria migliore possa ristabilirmi, che poi a beneplacito di V. E.a Illus.ma sono pronto quale suddito osseq.mo di fare per l'uno e tutti i miei falli quella penitenza che Ella si degnerà ingiongermi e sospirando la grazia colla maggiore sommissione Le fo' umiliss.ma riverenza.

<sup>60</sup> Ivi.

parti “*armata manu*” al grido da parte di tutti “dagli, dagli” e “ammazza, ammazza”, di modo che quattro sbirri rimasero feriti sotto i colpi di mannaie, forche, bastoni ed altri “vilaneschi instrumenti”, mentre uno di loro si era rifugiato in chiesa dopo essere stato disarmato, ma non considerandosi sicuro nemmeno in quel luogo aveva dovuto tagliare le tovaglie degli altari per confezionare una corda con la quale era riuscito ad uscire da una finestra laterale, intanto che la contessa veniva “strapazzata con termini impropri” e minacciata dell’assalto “*armata manu*” del castello per incendiarlo, per cui aveva dovuto per sicurezza trattenere presso di sé “i detti ufficiali”.<sup>61</sup>

Emessa la sentenza contro le Comunità di Vigo, Toss e Masi nonché contro Leonardo Villetta rispettivamente il 31 luglio e il 24 settembre 1750, rimaneva sospesa la posizione di Baldassare de Pero di Vigo che venne definita mediante la riunione del processo nel frattempo promosso a suo carico per sospetto parricidio e con la seguente sentenza:

“ *In Christi Nomine Amen Die Lunae 20 mensis Martii 1752 in Castro Thunn.*

O m i s s i s.

*Nel Nome di Dio*

*Dovendo l’Ill.mo Sig.r Francesco Antonio Vigilio Cristani de Rallo Patricio Tirolese, Consigliere Aulico ed Assessore delle Valli d’Annone e Sole per Sua Altezza Rev.ma di Trento, Vicario delli Contadi di Spor e Flavon e delle Giurisdizioni di Fai e Zambana e Castel Belforte e di questa Giurisdizione di Castel Thunn proferire la sua sentenza sopra il processo criminalmente formato dal suo Provicariale Ufficio di questa Giurisdizione di Castel Thunn, per causa ed occasione d’essere già nel mese scaduto settembre anno passato 1751 mancato Pietro dal Pero, uomo d’età assai avanzata, suddito di questa Giurisdizione senza sapersi in qual preciso modo, tuttavia però con pubblico sospetto che ne fosse stato parricida Baldessare dal Pero suo figlio,*

*Visto il processo e considerati li indizi non lievi da quello risultanti per inferir l’enormissimo ed inumano delitto del suddetto parricida ed ancorché detti indizi restar potessero in qualche forma debilitati*

O m i s s i s

“Reinvocato il Santissimo Nome di Dio

Con questa sua criminale deffinitiva sentenza ha condannato e condanna il suddetto Baldessar de Pero a servire qual uomo sforzato da remo nelle gallerie della Serenissima Repubblica di Venezia per anni cinque continui, e passati questi anni cinque l’ha bandito, e bandisce perpetuamente, o ad arbitrio dell’ Ecc.ma Padronanza da tutto il distretto, da cui competisce a questa Giurisdizione la ragione di bandire, sottoponendolo durante tutto il tempo del Bando a tutte quelle pene, che sono dettate contro banditi dalle Leggi, Statuti, e Proclami.

Più l’ha condannato, e condanna a riffare tutti li danni dati salva la giudiciale liquidazione, ed in tutte le spese all’Ufficio dovute e così ha sentenziato, e condannato, sentenza, e condanna non solo nel premesso, ma in ogni altro miglior modo e forma .

Fran.co Ant.o Vigilio Cristani de Rallo Vic.o di C. Thunn”<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ivi.

<sup>62</sup> APT - FAT 175 L.

Se il processo relativo alla sommossa e alla prima demolizione del patibolo aveva visto la rassegna e l'audizione di numerosi testimoni, molti dei quali dopo aver ammesso la loro colpa avevano chiesto e ottenuto il perdono da parte della contessa, ora si assiste a un cambiamento di tattica da parte dei sudditi dei tre paesi che lucrando l'impunità approfittavano delle tenebre della notte per passare all'azione.

Infatti una nota confidenziale del vicario Cristani al P.V. di data 15 gennaio 1754 ci informa che dopo la triplicata demolizione del patibolo già fatto ricostruire per tre volte da castel Thun nella loc. "alle Zuccaie" serpeggiava un notevole malcontento tra la gente che non tollerava la vista di un simile manufatto e nonostante ogni possibile sollecitudine nell'espletamento delle indagini per rilevare i "delinquenti", finora erano affiorati solo indizi insufficienti a concretarsi nell'incriminazione di qualche persona, difficile da portare a compimento anche in avvenire perché dalla formazione del processo si era scoperto che fra quella gente si era instaurata una forma di omertà che rendeva impossibile la prosecuzione delle indagini, aggravata dalle "conventicole" organizzate dai più facinorosi.<sup>63</sup>

Il vicario concludeva lamentando il comportamento fazioso e ambiguo tenuto da tutta la Comunità, che mentre aveva sempre manifestato approvazione e soddisfazione in occasione delle demolizioni, aveva viceversa dimostrato rincrescimento e dissenso in occasione della ricostruzione del patibolo e denunciando i tentativi di subornazione ed altri modi illeciti per tenere nascosti i rei disseminando zizzanie e cercando di "declinare da loro i reati, aggiungendo infine che tutti andavano dichiarando di non volere il patibolo nè nel sito comunale nè in quello vescovile."<sup>64</sup>

La linea di condotta seguita dai reggitori della Comunità era quella di cercare di scindere le responsabilità degli autori dei reati da quelle dell'"innocente Comunità composta di vedove, pupilli e di tante persone miserabili", specialmente in merito alle ultime demolizioni notturne del patibolo, non intendendo rispondere delle azioni compiute dai singoli delle quali la stessa Comunità non era complice in quanto non erano state deliberate in forma di pubblica regola. In questo contesto è da collocare la supplica dei vicini di Toss che in questo torno di tempo prendeva le distanze dalle altre Comunità, chiedendo al P.V., come fedelissimi servi e sudditi, il disimpegno dagli "incomodi" che avessero dovuto incontrare quelli della villa di Vigo.<sup>65</sup>

Al contrario, come emerge da una nota riassuntiva dell'Ufficio vicariale, questo era convinto della colpevolezza dell'intera Comunità in quanto complice di una specie di sediziosa cospirazione per opporsi ai supremi comandi del P.V. con la reiterazione del reato posto in atto con maggiore oculatezza per coprire i responsabili ed evitare il castigo. Mentre il predetto Ufficio era del parere di obbligare la Comunità a pagare le spese del presente processo, salvo l'esonero che potesse derivarne da altri rei contro i quali si riservava il diritto di procedere, proponeva a vantaggio della medesima Comunità l'istituzione di una taglia con la garanzia dell'impunità ad uno dei correi che avrebbe "palesato il delinquente".<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> APT - FAT 174 L.

<sup>64</sup> Ivi.

<sup>65</sup> Ivi.

<sup>66</sup> Ivi.

Alla data del 31 dicembre 1754 la tripla demolizione del patibolo era un fatto compiuto, nel senso che nelle intenzioni delle Comunità essa doveva costituire la parola fine ai ripetuti tentativi dell'autorità di rifacimento del danno e di ricostruzione del medesimo patibolo. Di diverso avviso l'Ufficio vicariale secondo il quale "Non si può mettere in dubbio che qualunque Giurisdicente col mero e misto Imperio abbia la facoltà di poter alzare entro i confini della sua Giurisdizione il patibolo ed altri istrumenti della giustizia vindicativa come afferma l'orientamento della giurisprudenza prevalente ove soggiunge che quantunque per cento e più anni non avesse il Vassallo usato questo diritto di alzare la forca, ciò nonostante sia sempre in grado di poterla mettere in piedi a terrore dei malviventi. Di questo diritto tanto meno si può dubitare a favore del Vassallo che si trova investito di questa facoltà come nel caso si trova l'Ecc.ma Casa di Thunn sotto il presentaneo Mons. Vescovo a seguito delle precedenti investiture tutte uniformi nell'esprimere questo diritto, dal che si deve argomentare essere sempre in facoltà della medesima di usare tale diritto a suo piacimento...".<sup>67</sup>

Comunque le due ultime demolizioni del patibolo dovrebbero essere avvenute rispettivamente il 26 agosto e il 14 novembre 1753, poiché il Vescovo Leopoldo Ernesto Firmian scriveva in data 16 novembre 1753 all'assessore Cristani:<sup>68</sup>

Questo rigurgito di insubordinazione, considerato criminale dalla famiglia Thun, veniva a collocarsi in un momento di apparente calma della contesa. Pertanto, sia per salvare la faccia che per predisporre gli animi a più miti consigli, veniva indetto il 23 agosto 1754 in castel Mechel alle ore due dopopranzo un progetto di composizione promosso dall'Altezza Rev.ma Leopoldo Ernesto Firmian Coadiutore Plenipotenziario di Trento a nome di Sua Eccellenza Francesco Firmian, Sig. di Cronmetz e Mechel, Cameriere della chiave d'oro, dal seguente contenuto:

- “1) che sia riedificato il patibolo nello stesso sito alle Zucaie;
- 2) la Comunità sia obbligata a invigilare e in caso di necessità sia obbligata a indicarne il reo o rei sotto pena di doverlo rifare a proprie spese e danni;
- 3) a chi indicherà il reo o i rei sarà garantita non solamente l'impunità ancorchè complice del reato, ma anche la mancia d'ongeri d'oro 50 e sarà tenuto celato il di Lui nome;

---

<sup>67</sup> APT - FAT 175 L.

<sup>68</sup> Ivi. Tenendo Noi accertate informazioni qualmente non solo sotto li 26 agosto prossimamente passato, ma ben anche sotto li 14 novembre mese andante in tempo piovoso, nevoso e ventoso sa stato occultamente atterrato il patibolo con il nostro assenso fatto erigere per la Giurisdizione di castel Thunn, venendoci anzi riferito che li rei per coprire le loro malvagie procedure e rei disegni si vantino ciò fare per non volere noi tollerare eretto tale patibolo, onde non dovendosi soffrire un tal petulante contegno ed iniquità di quelli, che spargono tal voce, vi comandiamo con la presente d'indilatatamente inquirire e rigorosamente procedere contro la petulanza di coloro che dall'indizi che vi saranno comunicati dall'ufficio vicariale di castel Thunn, ritroverete rei e per scanso di spese maggiori senza fare altro viso reperto [sopralluogo], vi servirete di quello già fatto dall'ufficio vicariale: come che ci preme molto di saper l'autore di tale novità e spargimento di voce falsa, così sarà vostra cura l'impiegarvi con tutto il fervore per venire in cognizione delli rei e del vostro operato ci darete distinta relazione per attendere le ulteriori nostre deliberazioni, ...

Datum Tridenti ex Cancellaria Castri boni consilii die 16 nov. 1753.

- 4) Sua Altezza Rev.ma tanto alla Comunità quanto agli rei particolari perdonerà le pene sin qui incorse e ordinerà la cessazione dell'ulteriore processo criminale contentandosi che la Comunità paghi le pure spese;
- 5) Al contrario non acquietandosi detta Comunità di Vigo e Masi e non obbedendo colla debita sommissione non solamente sarà ulteriormente proceduto contro la Comunità e particolari; ma sua Eccellenza in vigor della Plenipotenza a Lei da sua Altezza Rev.ma concessa, si appiglierà a quelle strade più rigorose, che obligar vagliono i sudditi alla debita sommissione".<sup>69</sup>

Il documento veniva sottoscritto da Francesco conte e sig.re di Firmian, Maria Antonia ved.a contessa di Thun nata contessa di Spaur come amministratrice, Francesco Antonio Vigilio Cristani di Rallo Assessore, Alfonso Domenico Widmann cancelliere e notaio.

Seguiva la ratifica in data 4 settembre 1754 "in castel Meggl" presenti quasi tutti i vicini, mentre "li 8 settembre 1754 il presente proclama fu da me sottoscritto cancelliere letto e dall'Officiale Bortolameo Coradin ad alta ed intelligibile voce pubblicato e propalato nella villa di Vigo e pubblica strada fuori del cemeterio in tempo che ritornava il popolo di tutta la Pieve dalla Messa solenne e parrocchiale essendo giorno di domenica ed altresì festività solenne di M. Vergine alla presenza d'esso popolo e d'altre più persone Forastieri e specialmente de Dñi Biagio Zadra calzolari ambedue della villa di Tres, alla continua presenza de quali pregati e chiamati in testimoni fu dopo la pubblicazione affissa ad ogni buon fine una copia di quello alla porta della casa di Giovanni Barolett callegaro luoghi soliti di simili pubblicazioni ed affissioni e questa fu fatta dal suddetto Officiale in fede".<sup>70</sup>

Nelle more del processo intentato contro alcuni "particolari" di Vigo, veniva inquisito anche Niccolò fu Gregorio Marcolla principale capopopolo tra i più attivi nel sostenere le ragioni della Comunità, che si faceva passare come Giurato eletto nelle conventicole e che conduceva e maneggiava gli affari a suo arbitrio, faceva sempre viaggi senza partecipare alle Regole, con lo scopo di far annullare l'accordo raggiunto il 23 agosto 1754 mediante "pubblico Sindicato". Gli si attribuivano "restrizioni fraudolente" della Regola contro il tenore della "Carta regolare" e varie manovre per l'elezione di alcuni a lui fedeli onde mascherare lo svolgersi delle faccende comunali, coprendo le spese sostenute da detti eletti.<sup>71</sup>

Aggiungasi il modo inusitato da lui inventato di andare "di fuoco in fuoco" per

---

(Francesco Antonio Vigilio Cristani, già vicario della giurisdizione di castel Thun, era stato assessore delle valli di Non e di Sole dal 1750 al 1756).

<sup>69</sup> APT - FAT 174 L. Il castel Mechel qui menzionato, detto anche castel delle cento finestre, fu eretto da Niccolò Firmian nel 1486 sull'area di un'antica casa murata dei S. Ippolito, forse un avamposto fortificato, detta anche "fortilicio", ricordata in un documento del 1185. Il castello dei S. Ippolito un ramo dei Cles, che sorgeva sul dosso sovrastante il paese, in loc. Ciastelac, molto antico, fu distrutto nella rivoluzione popolare del 1407. Francesco Alfonso Giorgio Firmian oltre che titolare della giurisdizione di Mezzocorona e signore di Mechel era anche capitano o luogotenente delle Valli di Non e di Sole. E' il padre del governatore di Milano Carlo Firmian (Trento 1718 - Milano 1782).

<sup>70</sup> Ivi.

<sup>71</sup> APT - FAT 175 L.

procedere a tale elezione, che peraltro si doveva fare in pubblica regola e che fu eseguito da suo fratello Gio. Antonio Marcolla ad insaputa di S.E. il Regolano maggiore che era il conte Thun, l'aver imposto e riscosso collette ignorando i vicini e senza consenso espresso anche dal predetto Regolano maggiore, in pregiudizio delle attribuzioni delle autorità regolanari e dei vicini, che non gli avevano accordato tale facoltà.<sup>72</sup>

L'ignoto memorialista concludeva deprecando che uomini siffatti governassero la Comunità e regolassero a loro talento la vita di un popolo in modo da gabbare dolosamente l'antica osservanza della Regola pregiudicando ai diritti e alle prerogative della Regolaneria maggiore.<sup>73</sup>

Ma il reato più grave di cui si era reso responsabile il Marcolla era costituito dalla falsificazione di un documento eseguita nel tardo autunno o all'inizio dell'inverno 1754 sostituendo il nome di un vicino Niccolò Battan regolarmente eletto con il proprio e ciò con lo scopo di subentrare nella carica che quello ricopriva nella Regola, e poter produrre l'atto di appello contro la transazione del 23 agosto 1754. E' quanto risulta anche dalla seguente supplica della contessa Maria Antonia al P.V. in data 30 gennaio 1756:<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Ivi. Il Regolano maggiore era il conte Thun. Anna Maria, moglie di Baldassare de Pero, lo descriveva come un uomo di cui si discorreva che già da qualche tempo possedeva il libro di Pietro d'Abano e faceva uso del medesimo e che comunque Niccolò Marcolla era sospettato di conoscere molti segreti *in puncto magiae*. Pietro d'Abano, filosofo e medico italiano (Abano 1257 - Padova 1315 circa). Già studente a Padova di medicina e filosofia, fu a Costantinopoli e a Parigi. Dal 1306 docente a Padova di queste materie, acquistò grande rinomanza come maestro e come medico. Sottoposto ad inquisizione in due processi per eresia per la sua tendenza a razionalizzare il miracoloso e il soprannaturale (avendo sostenuto, tra l'altro, che la morte di Lazzaro, come anche quella di Cristo fosse un caso di morte apparente), morì prima che l'Inquisizione si pronunciasse su un terzo gruppo di sue proposizioni sospette, ma la sentenza del rogo venne eseguita ugualmente sui suoi resti.

Le sue opere principali sono: *Il Conciliatore delle divergenze dei filosofi e soprattutto dei medici*, Venezia 1476, 1483, 1565; *l'Esposizione dei problemi di Aristotele*, Mantova 1475, Padova 1482, Venezia 1501; un manuale di astronomia dal titolo *Lucidator astronomiae* inedito. Non si conosce il titolo del libro sopraccitato di Pietro d'Abano.

<sup>73</sup> Ivi.

<sup>74</sup> APT - FAT 174 L. Altezza Rev.ma Maria Antonia ved.a Ctessa di Thunn umiliss.ma oratrice riverentemente espone a nome Curatorio filiale, siccome il processo criminale contro Niccolò Marcolla per la nota falsità si suppone presto ridotto a termine di essere spedito. La pena di chi falsifica un pubblico documento come nel caso vien determinata dallo Statuto di Trento ( libro terzo, cap. 57) in £ 300 e nel taglio della mano. Questo taglio di mano si vuol commutare in altra pena grave. Ma la casa di Thunn non vorrebbe che l'arbitrio di restringere ad una pecuniaria e col beneficio della sicurtà il Delinquente venisse lasciato in libertà da poter ritornare per qualche anno a casa, mentre sendo egli certamente uno dei de' sussurroni nella Comunità di Vigo, giustamente può temersi che frastornerebbe quei passi che si vanno concertando per la comune quiete. Quindi umilmente supplica di spedire all'Off.o Ass.e di Cles gli ordini opportuni, acciochè o il reo si trattenga nella carcere in luogo del taglio della mano o si bandisca *ad tempus* o almeno per la commutazione si ricerchi l'oracolo dell' istessa A.V. Rev.ma senza intanto lasciarlo libero: dando lo Statuto medesimo ad intendere che l'arbitrio dipenda dal Principe e non dal Giudice nel caso della pena minore pecuniaria, quale non potesse esser pagata; Ivi: *Et si in aere non habuerit, ulterius puniatur arbitrio Domini*. Molto più dunque si dovrà attendere l'arbitrio del Principe nel caso di commutare la pena maggiore corporale, qual'è il taglio della mano. Il tutto si crede appoggiato al giusto e prudentiale e V.ra Grazia quam.

La sentenza contro Niccolò Marcolla venne emessa l'11 settembre 1756 con il seguente dispositivo:

*“... imo si aliqua poena irroganda esset, haec rationabiliter compensanda sit cum diuturno carcere, quem per sex menses, et cum subsequenti arresto, quem subinde per quattuor menses sustinuit, similiterque in puncto proclamatis a poena alio non constituto absolvendus veniat, eoqua circa id nihil punibile hucusque concludenter fuit probatum.*

*Quare visis videndis et consideratis considerandis praenominatum marcolla ab ulteriori poena quidem absolvit, eundem vero ad omnes expensas officio debitas condemnavit et contra eum ratione commissarum falsitatum et occasione damnorum exinde causatorum quascunque actiones cui, sive quibus et praesertim vero castro Thunni cuius damnum principaliter videtur concernere falsitas Syndicatus et fratribus Dolzanis, in quorum damnum patrata fuit falsitas circa decretum praedictum, reservavit omni et ita omni.*

*Franc.s Ant.s Vigil.s Cristani de Rallo Assessor.*

*Die 11 7bris 1756 in Juridico Clesii Palatio hora 9.a de mane coram.....*

*Lata fuit praesens sententia criminalis per Suam Illmam Dominationem, et per me Cancellarium de mandato Suae Dominationis pro Tribunali sedentis alta et intelligibili voce publicata praesentibus in testes adhibitis vocatis, et rogatis Nobilibus Dominis Josepho Miller et Jos.o Ant.o Lorenzoni Clesii. Alph. Dom. Widmann Cancellarius”.<sup>75</sup>*

Nonostante che con la transazione del 23 agosto 1754 fossero state stabilite le condizioni per far cessare lo stato di tensione e addivenire a una soluzione pacifica della vertenza, tuttavia i soliti irriducibili continuavano a far opera di persuasione tra la popolazione per opporsi a quella riconciliazione, per cui nella pubblica Regola seguita il 5 marzo 1755 nella villa di Vigo, alla presenza dell'assessore Cristani, si arrivò alla “segreta ballottazione” per verificare se e quanti fra i vicini intendevano proseguire nella controversia e in conseguenza aderire all’“appellazione”.

Dallo scrutinio segreto ottenuto con difficoltà a causa di vari membri che negavano l'ubbidienza si trovò che solo cinque voti erano favorevoli alla transazione, mentre tutti gli altri erano disposti ad aderire all'appello. Anche dopo il secondo ballottaggio indetto dietro speciale comando del P.V. e ottenuto con ancora maggiore difficoltà del primo per la resistenza e gli ostacoli frapposti da vari vicini, fu accertato che solo due voti accettavano le condizioni dell'accordo del 1754 e i rimanenti andavano a favore della fazione che intendeva respingere la proposta composizione.

In quella sede, in omaggio agli ordini sovrani, l'assessore aveva comunicato ai giurati della Regola, a scampo della pena di cento talleri, il divieto di costituire censi passivi o altri debiti ai danni della Comunità di Vigo e Masi senza l'espresso consenso del P.V. e neppure impegnare e vendere beni di proprietà di questa o gravare il vicinato con collette o gabelle di qualsiasi specie.<sup>76</sup>

Alla data del 28 dicembre 1755 sembrava che la pratica si fosse arenata per l'ostili-

---

<sup>75</sup> Ivi.

<sup>76</sup> Ivi.

tà crescente della popolazione manovrata dai maneggi dei più agitati come risulta da una lettera in quella data del vice vicario alla contessa Maria Antonia:<sup>77</sup>

Intanto, non si sa in quale data, era stato presentato dal sedicente Regolano Niccolò Marcolla “detto Betzgo”, “*vir inquietus et praecipuus Comunitatis perturbator*” al Consiglio Aulico di Trento l’appello contro la transazione del 23 agosto 1754, appello che veniva respinto con rescritto del 13 novembre e successiva sentenza del 11 aprile 1761 pubblicata il 10 luglio 1761, in quanto improponibile perché prodotto oltre il termine utile previsto dalla normativa vigente, a prescindere dal fatto di essere stato inoltrato da persona non qualificata.<sup>78</sup> Seguiva il gravame che porta la data del 22 novembre 1754 trasmesso erroneamente al Supremo Tribunale Camerale di Wetzlar, dal quale era stato ritrasmesso per competenza gerarchica al Consiglio Aulico di Trento che si era espresso nel modo sopraindicato, con la riserva che le due Comunità non erano tenute a fare la guardia al patibolo ma che viceversa erano obbligate ad indicare il reo dell’eventuale distruzione qualora ne fossero venute a conoscenza, a norma del libro 3<sup>o</sup>, cap. 29 dello Statuto di Trento.<sup>79</sup> Contro quella sentenza le Comunità di Vigo e Masi si erano attivate appellando al Supremo Tribunale imperiale di Wetzlar in data 22 febbraio 1762, il cui presidente era il principe Carlo Filippo di Hohenlohe-Partenstein, il quale con un memoriale non datato della famiglia Thun a lui diretto veniva sollecitato ad interessarsi per far rigettare l’appello...<sup>80</sup>.

Comunque lo scopo dichiarato dell’opposizione per i sudditi sia vescovili che “particolari” di castel Thun era quello di “far arruolare ed ivi eternare” la transazione del 1754, mentre per i dinasti Thun consisteva nella conferma della sentenza di rigetto dell’appello proposto dalle Comunità di Vigo e dei Masi emesso nel 1761 dall’eccelso Consiglio Aulico di Trento.<sup>81</sup>

La pronuncia della Suprema Camera Imperiale ovviamente a sfavore delle Comunità appellanti veniva emessa il 15 dicembre 1766 con l’obbligo dell’osservanza da parte delle stesse della transazione del 23 agosto 1754, considerata “la insensatezza delle richieste dei sudditi”, la cui condotta poteva costituire per altre giurisdizioni un cattivo esempio nei confronti del P.V. e rispettivamente degli stessi dinasti, contro i quali i sudditi avrebbero escogitato nuovi motivi di ribellione per intaccare la loro autorità e il loro potere.<sup>82</sup>

---

<sup>77</sup> Ivi. Sino a quest’ora non ho veduto alcuna buona piega da quelli di Vigo, a noi non convien cercarli, le proposizioni che vanno facendo sono poco sane, per non dir pazze; perchè derivano da fonti torbide ed insane. Domani mi porto per altro in Vigo, cioè per le spese da dividersi, come da rescritto dell’Ill.mo Sig. conte compadre Antonio tra quei di Tos ed altri vescovili contro sudditi vedrò ciò che forse spontaneamente mi parleranno; se vengono a penitenza farò da zelante padre spirituale, altrimenti non è da santificarli col meterli la stola al collo e strozzarli per forza, perchè per costoro ci vorrebbe piuttosto un laccio, per non contaminare cose sante...

Umil.mo dev.mo e Obbl.mo Servo G. B. Gervasi compadre

Denno li 28 dicembre 1755

<sup>78</sup> Ivi.

<sup>79</sup> Ivi.

<sup>80</sup> Ivi.

<sup>81</sup> Ivi.

<sup>82</sup> Ivi.